

Ranocchi

ZUCCHETTI

GisPaghe

OPERAZIONI DI APERTURA

ANNO 2025

ranocchi.it



OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

- ✓ Operazioni prima di installare la versione
- ✓ Operazioni dopo aver installato la versione

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Le operazioni di chiusura dell'anno 2024 e di apertura dell'anno 2025 preparano gli ambienti di lavoro per archiviare l'anno 2024 e per attivare l'anno 2025.

L'elaborazione è completamente automatica e viene svolta attraverso alcune fasi operative la cui sequenza è importante per eseguire in maniera corretta il passaggio dati.

L'apertura del nuovo anno va svolta massivamente per tutte le aziende.

Prima di elaborare i cedolini 2025 è necessario installare la versione 25.00.0c00.

INDICAZIONI GENERALI

LABOUR - Paghe2024

File Modifica ?

- Amministratore
 - Parametri ambiente
 - Voci contributive
 - Modifica voci contributive INPS
 - Creazione archivi
 - Gestione enti
 - Voci automatiche
 - Sigle fisse esposizione DM10
 - Causali automatiche
 - Ricalcola Statistiche
 - Descrizione tipi movimenti parcel.
 - Caricamento note studio
 - Passaggio dati nuovo anno**
 - Gestione tipi rilevatori
 - Inizializza eventi su Web
- Modifica contratti
- Utility
 - Aggiornamento file fissi
 - Gestione numerazioni file
 - Dati anagrafici export Excel prima nota
- Import-Export struttura prima nota
 - Cambio livello dipendente
- Import-Export rilevatori
 - Parametri generali ambiente
 - Parametri generali paghe
 - Controllo autoliquidazione INAIL
 - Calcolo dipendenti previdenza compl.
 - Visualizza utenti collegati
 - Visualizza licenze d'uso applicativi
 - Gestione file INI
 - Pulizia registro WIN THIN-Client
 - Controllo server/client
 - Variazione lingua
 - Variazione stati spedizioni Uniemens

Utente admin (1)

Postazione Windows

Server WIN/NT - Base Applicativa 24.00.05c01/B

Sigla LABOUR

C:\RANOCCHI\GISTUDIO

Procedura Paghe

Anno 2024

Programmi \LABOUR\LS_FILE\code

Archivi \LABOUR\LS_PAGHE\2024\file_paghe

Versione 24.06.1c00

Comando NUOVOAN

GIS Paghe

Ranocchi

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

OPERAZIONI PRIMA DI INSTALLARE LA VERSIONE 25.00.0c00 FLUSSO OPERATIVO

PRIMA di installare la versione 25.00.0c00 effettuare le seguenti operazioni:

- Entrare in **2024 GISPAGHE**
- Inserire l'indice istat di dicembre 2024
- Chiudere la mensilità di dicembre 2024
(tramite il comando **AGGDIP**)
- Controllare mese chiusura ratei
(comando **AZIE**, folder 0 – Ratei)
- Effettuare una copia degli archivi se non ancora eseguita (rivolgersi al proprio fornitore/assistenza hardware).

Il controllo chiusura ratei è consigliato per i nuovi utenti che hanno aziende con chiusura a cavallo di anno.

Per le copie i clienti in cloud non devono effettuare nessuna operazione, coloro che hanno il server dovranno procedere come sono soliti fare per la copia degli archivi.

L'indice istat definitivo di **dicembre 2024** comunicato il 16 gennaio 2025 è pari a **120,20** (si ricorda che l'indice istat dell'anno precedente deve essere pari a 118,90).

ACCEDERE IN GISPAGHE 2024

inserire indice istat

TABIND

chiudere mese
dicembre

AGGDIP

controllare mese
chiusura ratei

AZIE

fare copie archivi

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 FLUSSO OPERATIVO

DOPO aver installato la versione 25.00.0c00 effettuare le seguenti operazioni:

- Entrare in **2024 GISPAGHE**
(la versione visualizzata sarà la 24.06.1c00)
- Eseguire la scelta "Passaggio dati nuovo anno"
(comando **NUOVOAN**)
- Entrare in **2025 GISPAGHE**
- Controllare gli archivi (tabelle fiscali e contributive)
- Eseguire la stampa delle situazioni familiari
(comando **STCKFAMI**)
- Aggiornare i dati anagrafici
(informazioni per detrazioni, ecc..)
- Elaborare i cedolini del mese di gennaio 2025

ACCEDERE IN GISPAGHE 2024

**eseguire passaggio
dati nuovo anno**

NUOVOAN

ACCEDERE IN GISPAGHE 2025

controllare gli archivi

**eseguire la stampa
situazioni familiari**

STCKFAMI

**aggiornare i dati
anagrafici**

elaborare i cedolini

GESCED

Le tabelle vengono aggiornate automaticamente con l'installazione della versione. La richiesta all'utente di effettuare i controlli è rivolta alla verifica dei nuovi valori 2025 introdotti nelle tabelle principali (es: irpef, detrazioni, limiti esenzione, minimali ecc..)

facoltativo

obbligatorio


OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

Selezionare la procedura **2024 GISPAGHE**

Accedere normalmente nell'ambiente di lavoro relativo all'anno 2024 per effettuare le operazioni di cambio anno.



OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

PASSAGGIO DATI NUOVO ANNO

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

Eseguire il comando **NUOVOAN** «Passaggio dati nuovo anno»

Il programma effettua le operazioni di chiusura dell'anno 2024 e di apertura dell'anno 2025.

Il comando è accessibile dal menu amministratore.

In questa fase il programma effettua alcune segnalazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
Presenza di altri utenti collegati	Viene segnalato se altri utenti sono all'interno della procedura GisPaghe. La presenza di altri utenti non consente la prosecuzione delle operazioni di cambio anno. La segnalazione permette di visualizzare gli utenti collegati.
Mancanza dell'indice istat del mese di dicembre 2024	Viene segnalata l'assenza dell'indice istat utile al calcolo della rivalutazione tfr. La segnalazione permette di inserire l'indice istat durante il passaggio dati nuovo anno.

LABOUR - Paghe2024

File Modifica ?

- Amministratore
 - Parametri ambiente
 - Voci contributive
 - Modifica voci contributive INPS
 - Creazione archivi
 - Gestione enti
 - Voci automatiche
 - Sigle fisse esposizione DM10
 - Causali automatiche
 - Ricalcola Statistiche
 - Descrizione tipi movimenti parcel.
 - Caricamento note studio
 - Passaggio dati nuovo anno**
 - Gestione tipi rilevatori
 - Inizializza eventi su Web
- Modifica contratti
- Utility
 - Aggiornamento file fissi
 - Gestione numerazioni file
 - Dati anagrafici export Excel prima nota
- Import-Export struttura prima nota
 - Cambio livello dipendente
- Import-Export rilevatori
 - Parametri generali ambiente
 - Parametri generali paghe
 - Controllo autoliquidazione INAIL
 - Calcolo dipendenti previdenza compl.
 - Visualizza utenti collegati
 - Visualizza licenze d'uso applicativi
- Gestione file INI
- Pulizia registro WIN THIN-Client
- Controllo server/client
- Variazione lingua
- Variazione stati spedizioni Uniemens

Utente admin (1)

Postazione Windows

Server WIN/NT - Base Applicativa 24.00.05c01/B

Sigla LABOUR

C:\RANOCCHI\GISTUDIO

Uscita

Login

Procedura Paghe

Anno 2024

Versione 24.06.1c00

Programmi \LABOUR\LS_FILE\code
\LABOUR\LS_PAGHE\2024\code

Archivi \LABOUR\LS_PAGHE\2024\file_paghe
\LABOUR\LS_PAGHE\2024\file_lab
\LABOUR\LS_FILE\file_gen

Comando **NUOVOAN**

GIS Paghe

Ranocchi

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

VERIFICA PARAMETRI

Verificare / modificare i parametri per il passaggio

Verificare i parametri indicati per il passaggio dei dipendenti cessati.

Viene richiesto il tipo di operazione da effettuare sui dipendenti licenziati ed il numero degli anni in cui mantenerli;

Il tipo di operazione presenta le seguenti scelte:

- Inibisci dipendente
- Annulla dipendente
- Invariati

Le scelte possono essere modificate tramite il tasto funzione F6.

Digitare **CONFERMA** per avviare il passaggio dati.

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

LABOUR - Paghe2024 - v.24.06.1c00 - PASSAGGIO ANNO

Schermo Stampe Funzioni Help

2024

Dipendenti licenziati anni precedenti

Tipo operazione Inibisci dipendente

Numero anni 2

Passaggio degli archivi dall'anno

2024

all'anno

2025

Digita'CONFERMA' per avviare il passaggio

Fasi elaborazione

1 Creazione cartelle nuovo anno	<input type="checkbox"/>	<	6 Creazione storico	<input type="checkbox"/>	<
2 Copia archivi su nuovo anno	<input type="checkbox"/>	<	7	<input type="checkbox"/>	<
3 Creazione comando nuovo anno	<input type="checkbox"/>	<	8	<input type="checkbox"/>	<
4 Riporto dati da anno prec.	<input type="checkbox"/>	<	9	<input type="checkbox"/>	<
5 Riporto dati personalizzati	<input type="checkbox"/>	<	10	<input type="checkbox"/>	<

F6=Cambia parametri annullamento dipendenti

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

VERIFICA PARAMETRI

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00
DETTAGLIO OPERAZIONI

Ranocchi
ZUCCHETTI

Dettaglio delle scelte del trattamento dei dipendenti cessati:

SCELTA	AZIONE
Inibisci dipendente	Tutti i dipendenti licenziati precedentemente agli anni indicati rimangono codificati ma non considerati
Annula dipendente	Tutti i dipendenti licenziati precedentemente agli anni indicati verranno annullati
Invariati	Tutti i dipendenti licenziati precedentemente agli anni indicati rimangono codificati e disponibili


OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

VERIFICA PARAMETRI

Vengono segnalate le aziende per le quali non è stato ancora eseguito il passaggio dati al nuovo anno ed uscendo dalla videata proposta tramite il tasto "Esc" si procederà con il passaggio dei dati.

L'elenco conterrà la lista di tutte le aziende se non è stato anticipato il passaggio per una o più di esse, passaggio che si sconsiglia in virtù delle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio, che impattano proprio nel cedolino.

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI



The screenshot shows a window titled "LABOUR - Paghe2024 - v.24.06.1c00 - VISUALIZZA SEGNALAZIONI ERRORI". The window contains a menu bar with "Schermo", "Stampe", "Funzioni", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with several icons. The main area displays a table with the following columns: Azienda, Sede, Matricola, Anno, Mens., Mese, and Descrizione. The table lists 17 companies, all of which are marked as "Presente azienda senza passaggio anno".

Azienda	Sede	Matricola	Anno	Mens.	Mese	Descrizione
2						Presente azienda senza passaggio anno
3						Presente azienda senza passaggio anno
4						Presente azienda senza passaggio anno
5						Presente azienda senza passaggio anno
6						Presente azienda senza passaggio anno
7						Presente azienda senza passaggio anno
11						Presente azienda senza passaggio anno
12						Presente azienda senza passaggio anno
13						Presente azienda senza passaggio anno
41						Presente azienda senza passaggio anno
102						Presente azienda senza passaggio anno
103						Presente azienda senza passaggio anno
1000						Presente azienda senza passaggio anno
1013						Presente azienda senza passaggio anno
5118						Presente azienda senza passaggio anno
6666						Presente azienda senza passaggio anno

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

VERIFICA PARAMETRI

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

Qualora non fosse ancora stato impostato l'indice Istat del mese di dicembre anno in corso verrà richiesto a video l'inserimento del dato :

Rispondendo affermativamente verrà proposta la normale gestione degli indici Istat all'interno della quale sarà necessario impostare gli indici corretti e quindi procedere con la "CONFERMA" al passaggio dell'anno.

LABOUR - Paghe2024 - v.24.06.1c00 - PASSAGGIO ANNO

Schermo Stampe Funzioni Help

ISTAT		
Dicembre anno precedente	118,900000	Montante
Dicembre anno attuale	120,2000	2,320017

Passaggio dati Azienda dall'anno

2024
all'anno
2025

Digita 'CONFERMA' per avviare il passaggio

F6=Cambia tabella indici istat

Informazione

Manca indice istat dicembre
Vuoi richiamare la gestione

Sì No

Fasi elaborazione

1 Creazione cartelle nuovo anno	<		<
2 Copia archivi su nuovo anno	<	7	<
3 Creazione comando nuovo anno	<	8	<
4 Riporto dati da anno prec.	<	9	<
5 Riporto dati personalizzati	<	10	<

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

ELABORAZIONE E CONTROLLI

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

Elaborazione aziende

Il programma effettua alcuni controlli per verificare la possibilità di operare il passaggio dati delle aziende presenti in archivio. L'elaborazione viene bloccata se vengono rilevate delle incongruenze.

In questa fase il programma effettua delle elaborazioni e dei controlli senza necessità di intervento da parte dell'utente.

Alla fine dell'elaborazione il programma può effettuare le seguenti segnalazioni:

SEGNALAZIONE	SIGNIFICATO
Aziende non chiuse	Viene segnalato se sono presenti aziende con il mese di dicembre elaborato e non aggiornato.
Aziende con chiusura ratei infrannuale	Viene segnalata la situazione della chiusura ratei avvisando l'utente dell'assenza di aziende con chiusura infrannuale ovvero elencando le aziende che risultano avere una chiusura infrannuale di ferie, permessi o rol (vedere sezione chiusura ratei)

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

ELABORAZIONE E CONTROLLI

La videata mostra le situazioni rilevate durante il controllo pre-elaborazione.

Le segnalazioni vengono differenziate tra **ERRORI** e **WARNING**.

La sezione ERRORI mostra le condizioni trovate che non consentono un'apertura corretta e che quindi vanno sanate prima di procedere

Nella videata a lato un esempio di rilevazione di ERRORE

Es: chiusura del mese 12 non effettuata con presenza di cedolini di dicembre non aggiornati

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

The screenshot displays the 'LABOUR - Paghe2024 - v.24.06.1c00 - VISUALIZZA SEGNALAZIONI ERRORI' window. The main table lists error details:

	Azienda	Sede	Matricola	Anno	Mens.	Mese	Descrizione
▶	4		2	2024		12	Manca aggiornamento di dicembre.
	4						Presenza di cedolini non aggiornati in Dicembre!
	12		2	2024		12	Manca aggiornamento di dicembre.
	12						Presenza di cedolini non aggiornati in Dicembre!

An 'Errore!' dialog box is overlaid on the table, containing the message: 'Presenti segnalazioni bloccanti. Passaggio Anno NON eseguito.' with an 'OK' button.

At the bottom of the window, there are two tabs: 'Errori' (highlighted with a red box) and 'Warning'.

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

FASI DI ELABORAZIONE

Dopo la prima fase di verifica e controllo il programma di passaggio dati effettua una serie di operazioni per creare i nuovi ambienti di lavoro e per storicizzare i vecchi ambienti.

Al termine delle operazioni è possibile rientrare in GisPaghe.

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 DETTAGLIO OPERAZIONI

Fasi di elaborazione

- Creazione cartelle nuovo anno
- Copia archivi su nuovo anno
- Creazione comando nuovo anno
- Riporto dati da anno precedente
- Riporto dati personalizzati
- Creazione storico

Al termine qualora siano state riscontrate delle incongruenze verranno segnalate in una apposita griglia come ad esempio la chiusura ratei infrannuale o altre situazioni non bloccanti ma che devono essere eventualmente controllate.

Fasi elaborazione

1 Creazione cartelle nuovo anno	<input type="checkbox"/> <	6 Creazione storico	<input type="checkbox"/> <
2 Copia archivi su nuovo anno	<input type="checkbox"/> <	7	<input type="checkbox"/> <
3 Creazione comando nuovo anno	<input type="checkbox"/> <	8	<input type="checkbox"/> <
4 Riporto dati da anno prec.	<input type="checkbox"/> <	9	<input type="checkbox"/> <
5 Riporto dati personalizzati	<input type="checkbox"/> <	10	<input type="checkbox"/> <

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

LE PROCEDURE DI ACCESSO

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 INDICAZIONI DI ACCESSO

Richiamo delle procedure di accesso.

Dopo le operazioni di passaggio dati è possibile accedere ai vari ambienti operativi.


Sono disponibili le seguenti procedure:

2025 GISPAGHE

2024 S_GISPAGHE

La procedura **2024 S_GISPAGHE** è visibile solo contrassegnando il campo storici (vedere sezione struttura ambienti).

Si ricorda che l'accesso allo storico serve esclusivamente per verifiche e consultazioni. Eventuali modifiche che vengono apportate non verranno prese in considerazione ai fini degli adempimenti annuali che vanno effettuati solo in 2025 GISPAGHE con cambio di anno.



OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025


LE PROCEDURE DI ACCESSO

Per poter accedere alla procedura anno precedente **DA UTILIZZARE PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI ANNUALI** è necessario:

- accedere alla procedura **2025 GISPAGHE**
- richiamare il comando **MESE «Mese in elaborazione»**
- impostare l'anno di elaborazione **2024** tramite il tasto funzione **“F3”**;

diversamente sarà comunque possibile elaborare stampe o consultare gli archivi, compresi i cedolini, semplicemente modificando l'anno di elaborazione di volta in volta.

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 INDICAZIONI DI ACCESSO



OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

STRUTTURA AMBIENTI

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 INDICAZIONI DI ACCESSO

Il passaggio dati nuovo anno tra le varie funzioni prepara gli archivi e predispone gli accessi per poter entrare negli ambienti del programma dei vari anni.

Gli ambienti sono composti dagli archivi e dai relativi programmi e si distinguono in operativi e storici.

Gli ambienti operativi consentono di svolgere gli adempimenti mensili ed annuali riferiti all'anno e all'anno precedente;

Gli ambienti storici non sono operativi ma permettono di effettuare visualizzazioni, ricalcoli o ristampe con la normativa e la modulistica vigente nell'anno.

I programmi e gli archivi operativi hanno il comando di accesso alla procedura composto da "XXXX GisPaghe" dove XXXX corrisponde all'anno attuale.

ANNO	PROCEDURA	PROGRAMMI	ARCHIVI
ANNO 2025	2025 GISPAGHE	Programmi 2025	Archivi 2025
ANNO 2024	2025 GISPAGHE F3 anno 2024	Programmi 2025	Archivi 2024
ANNO 2024 (STORICO)	2024 S_GISPAGHE	Programmi 2024	Archivi 2024

Da **NON UTILIZZARE** per gli adempimenti annuali

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

STRUTTURA AMBIENTI

I programmi e gli archivi storici, non operativi per gli adempimenti annuali, sono contenuti in un apposito ambiente il cui comando di accesso alla procedura è composto da "XXXX S_GisPaghe" dove XXXX corrisponde all'anno storicizzato.

Di base sono visibili soltanto i comandi degli ambienti operativi attuali, mentre per la visualizzazione e l'accesso agli ambienti storicizzati degli anni precedenti avviene soltanto contrassegnando l'apposito check "storico" posto a lato della procedura.

OPERAZIONI DOPO AVER INSTALLATO LA VERSIONE 25.00.0c00 INDICAZIONI DI ACCESSO

La procedura 2025 GISPAGHE è l'ambiente operativo per l'elaborazione dell'anno **2025**.



La procedura 2025 GISPAGHE con anno di elaborazione impostato con 2024 (comando MESE) è l'ambiente operativo per l'elaborazioni annuali relative all'anno 2025 (autoliquidazione, CU, ecc.).

Nella toolbar viene riportata una colorazione diversa (giallo).



La procedura 2024 S_GISPAGHE è l'ambiente storico per la consultazione e l'operatività legata alla normativa dell'anno.

Non è valida per le elaborazioni annuali 2024.

Nella toolbar viene riportata una colorazione diversa (rosso)



Ranocchi

ZUCCHETTI

GisPaghe

FAQ

APERTURA ANNO 2025

ranocchi.it



FAQ OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2025

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

FAQ APERTURA ANNO 2025

- ✓ **domande & risposte ricorrenti su apertura anno**

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

INSTALLAZIONE

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Ho installato la versione 25.00.0c00 ma non ho ancora aggiornato dicembre 2024 (AGGDIP); come devo procedere ?

L'installazione della versione 25.00.0c00 non preclude la possibilità di procedere all'aggiornamento del mese di dicembre.

A seguito della sola installazione infatti la versione che risulta installata nella videata di ingresso del programma è 23.6.01c00.

Quindi è possibile eseguire AGGDIP anche dopo aver installato la nuova versione.

Procedere nel seguente modo:

- Entrare in **2024 GISPAGHE**
- Inserire o controllare l'indice istat di dicembre **120,20**
- Eseguire **AGGDIP** del mese 12

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

AGGIORNAMENTO

Ho eseguito l'aggiornamento dipendente (AGGDIP) di dicembre senza aver inserito indice ISTAT di dicembre. Come devo procedere ?

Si può procedere tranquillamente, poiché il programma **NUOVOAN** nella fase di passaggio consente l'inserimento dell'indice ISTAT quando non presente.

In mancanza dell'indice la procedura di passaggio si blocca richiedendone l'inserimento.

Durante il passaggio viene calcolata in maniera corretta la rivalutazione.

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Procedere nel seguente modo:

- Entrare in **2024 GISPAGHE**
- Eseguire il comando **NUOVOAN**
- Indicare l'indice istat di dicembre **120,20**

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

INDICE ISTAT

Se l'indice ISTAT inserito prima di aggiornare il mese di dicembre è errato come occorre intervenire ?

Durante il passaggio anno (**NUOVAN**) è possibile accedere alla tabella indici istat per inserire l'indice di dicembre o apportare eventuali correzioni.

Proseguendo il passaggio viene ricalcolata in maniera corretta la rivalutazione.

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Procedere nel seguente modo:

- Accedere in **2024 GISPAGHE**
- Eseguire **NUOVOAN**

The screenshot shows a software interface for entering ISTAT data. At the top, it says 'ISTAT'. Below that, there are two rows of data: 'Dicembre anno precedente' with a value of '118,900000' and 'Dicembre anno attuale' with a value of '120,2000'. To the right of these values is a column labeled 'Montante' with a value of '2,320017'. Below this table, there is a section titled 'Passaggio dati Azienda dall'anno' with two radio buttons: '2024' (selected) and '2025'. Below the radio buttons, it says 'Digita'CONFERMA' per avviare il passaggio' with a light blue button. At the bottom left, there is a small text 'F6=Cambia tabella indici istat'.

- Digitare F6 per accedere alla tabella indici istat
- Apportare la correzione dell'indice di dicembre precedentemente inserito
- Proseguire con il passaggio anno

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

INDICE ISTAT

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Se dopo il passaggio anno si riscontra un errore nell'inserimento dell'indice ISTAT di dicembre come occorre intervenire ?

Dopo il passaggio anno (**NUOVAN**) è necessario effettuare il ricalcolo della rivalutazione tramite l'apposito programma **RICRIVT** (da eseguire nell'anno 2024).

Procedere nel seguente modo:

- Accedere alla procedura **2025 GISPAGHE**
- Richiamare il comando **MESE «Mese in elaborazione»**
- Impostare l'anno di elaborazione **2024** tramite il tasto funzione **“F3”**;
- Eseguire **TABIND** e modificare l'indice istat in **120,20**
- Eseguire il comando **RICRIVT scelta 1**

APERTURA ANNO 2025: domande & risposte

RIAPERTURA MESE DICEMBRE

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO

Devo riaprire cedolino di dicembre dopo aver effettuato il passaggio anno, come devo procedere ?

È necessario eseguire prima il **DAGDIP** e quindi **GESCED** per rielaborare il cedolino. Se la modifica al cedolino dovesse incidere sul TFR è necessario poi eseguire il comando **RICRIVT scelta 1** dal 2024. Stessa cosa se dovesse incidere sulla maturazione dei ratei, eseguendo il comando **RICRIVT scelta 2** sempre dal 2024

Procedere nel seguente modo:

- Accedere alla procedura **2025 GISPAGHE**
- Richiamare il comando **MESE «Mese in elaborazione»**
- Impostare l'anno di elaborazione **2024** tramite il tasto funzione **“F3”**;
- Eseguire **DAGDIP** per riaprire il cedolino
- Eseguire **GESCED** per rielaborare il cedolino
 - L'intervento modifica il tfr
 - Se SI eseguire **RICRIVT scelta 1**
 - L'intervento modifica la maturazione dei ratei
 - Se SI eseguire **RICRIVT scelta 2**

Data di stampa 14/01/2025

Ricalcolo riv. TFR AP e riporto a nuovo

Richieste standard Selezione 1

Anno 2024

Da Azienda

Ad Azienda

Richieste stampa

Parametri Ordinamento

SF6 Elenco

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	25.00.0c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	16.01.2025

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento **GIS PAGHE**.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito

<http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di

Aggiornamento 25.00.0c00 (Aggiornamenti software\2025\GIS PAGHE - Gis Paghe 25.00.0c00 Aggiornamento 25.00.0c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	24.6.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.5c01/B

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Com_2500c0_fullpack0** dall'area riservata del sito *ranocchi.it*
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server** o **locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare (es.: LSPAGHE)
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

L'Istat in data **16/01/2025** ha aggiornato l'indice FOI - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che , per il mese di **dicembre 2024** risulta essere di **120,2**.

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE.....	5
<i>Enti</i>	<i>5</i>
• <i>Quas – Cod. 7011 – 7012</i>	<i>5</i>
• <i>Ebam Marche</i>	<i>5</i>
<i>Fondi.....</i>	<i>5</i>
• <i>Fondapi Edilizia pmi Confapi – Cod. 6121 Cat. 0.....</i>	<i>5</i>
• <i>Fonte Alimentari artigianat. – Cod. 6091 Cat. 124 – 125.....</i>	<i>6</i>
• <i>Previmoda Penne e spazzole – Cod. 6221 Cat. 73 – 74</i>	<i>6</i>
• <i>Prevear – Cod. 6281 Cat. 1 – 11 – 12 – 13.....</i>	<i>6</i>
RINNOVI CONTRATTUALI	7
<i>Autotrasporto merci:</i>	<i>7</i>
- <i>900121 – Autotrasporto merci</i>	<i>7</i>
- <i>900218 – Logistica e magazzini generali</i>	<i>7</i>
- <i>900261 – Autotrasporto merci – artigianato</i>	<i>7</i>
<i>900131 – Servizi assistenziali Uneba</i>	<i>7</i>
<i>900143 – Servizi assistenziali Agidae</i>	<i>7</i>
<i>Turismo Confindustria:</i>	<i>7</i>
- <i>900151 – Turismo catene alberghiere.....</i>	<i>7</i>
- <i>900186 – Agenzie viaggio Federturismo.....</i>	<i>7</i>
- <i>900331 – Pubblici esercizi minori Confindustria.....</i>	<i>7</i>
- <i>900348 – Pubblici esercizi Confindustria.....</i>	<i>7</i>
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI.....	8
<i>Tessili moda e chimica ceramica artigianato:</i>	<i>8</i>
- <i>900002 – Tessili artigianato lavorazioni a mano</i>	<i>8</i>
- <i>900003 – Calzature artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900004 – Pelli e cuoio artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900014 – Ceramica artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900027 – Lavanderie artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900054 – Chimica/gomma/vetro artigianato.....</i>	<i>8</i>
- <i>900159 – Tessili artigianato.....</i>	<i>8</i>
- <i>900152 – Occhiali artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900160 – Abbigliamento artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900175 – Bottoni artigianato.....</i>	<i>8</i>
- <i>900176 – Confezioni artigianato.....</i>	<i>8</i>
<i>Legno e lapidei artigianato:</i>	<i>8</i>
- <i>900025 – Lapedei artigianato</i>	<i>8</i>
- <i>900029 – Legno arredamento artigianato</i>	<i>8</i>
<i>Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica aziende artigiane:</i>	<i>10</i>

- 900032 – <i>Metalmecchanica artigianato</i>	10
- 900034 – <i>Odontotecnica</i>	10
- 900074 – <i>Oreficeria artigianato</i>	10
- 900334 – <i>Restauro artistico metalmecchanica artigianato</i>	10
<i>Alimentari artigianato</i> :.....	11
- 900039 – <i>Alimentari e panificazione artigianato</i>	11
- 900053 – <i>Alimentari artigianato</i>	11
900056 – <i>Comunicazione grafica artigianato</i>	11
900067 – <i>Edilizia piccola media industria – Confapi</i>	11
<i>Pubblici esercizi Ristorazione collettiva Fipe</i> :	13
- 900041 – <i>Pubblici esercizi Fipe</i>	13
- 900042 – <i>Pubblici esercizi minori Fipe</i>	13
- 900208 – <i>Turismo sale bingo Fipe</i>	13
- 900217 – <i>Ristorazione collettiva Fipe</i>	13
- 900251 – <i>Stabilimenti balneari Fipe</i>	13
900144 – <i>Cooperative sociali</i>	13
<hr/>	
LEGGE DI BILANCIO 2025	14
<i>Articolo 1, comma 2 – Conferma detrazioni lavoro dipendente e scaglioni irpef</i>	14
<i>Articolo 1, comma 3 – Conferma del correttivo detrazioni per trattamento integrativo</i>	16
<i>Articolo 1, comma 4, 5 e 8 – Nuova Indennità esente</i>	17
<i>Articolo 1, comma 6 – Nuova Ulteriore detrazione</i>	20
<i>Articolo 1, commi 7 e 9 – Rateizzazione ind.esente / ult.detrazione e definizione reddito complessivo</i> .	23
<i>Articolo 1, comma 10 – Oneri detraibili</i>	23
<i>Articolo 1, comma 11 – Detrazione familiari a carico</i>	26
<i>Articolo 1, commi 13, 390 e 391 – Esenzione Fringe benefit</i>	27
<i>Articolo 1, comma 161 – Rinuncia pensionamento anticipato</i>	29
<i>Articolo 1, commi 169 e 170 – Gestione separata primo accredito contributivo dal 01/01/2025</i>	29
<i>Articolo 1, commi 217 e 218 – Indennità congedi parentali 80%</i>	30
<i>Articolo 1, commi 219 – Esonero contributivo mamme lavoratrici</i>	31
<i>Articolo 1, comma 354 – Straordinari comparto Sanità</i>	32
<i>Articolo 1, comma 385 – Imposta sostitutiva premi di produttività</i>	33
<i>Articolo 1, comma da 395 a 398 – Proroga Trattamento integrativo speciale</i>	33
<i>Articolo 1, commi 399 e 400 – Maxideduzione Ires per assunzioni a tempo indeterminato</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Articolo 1, commi da 406 a 412 – Esonero contributivo occupazionale microimprese Mezzogiorno</i>	35
<i>Articolo 1, commi da 413 a 420 – Esonero contributivo occupazionale Mezzogiorno</i>	37
<i>Articolo 1, comma 520 – Nuovi limiti detassazione mance</i>	39
<i>Esonero parità di genere 2024. Messaggio inps 4479/2024</i>	41
• <i>Modalità di compilazione dell'istanza</i>	41
• <i>Modalità di fruizione dell'esonero</i>	43

<i>Esonero datori di lavoro agricolo: circolare INPS n.114 del 31.12.2024</i>	45
IMPLEMENTAZIONI	47
<i>Gestione cedolino (GESCED – TK GIS29083)</i>	47
<i>Gestione struttura prima nota (GSPRIM – TK GIS26183)</i>	47
<i>Gestione tabella cassa edile (CAEDIL – TK GIS28829)</i>	47
CORREZIONI ANOMALIE	48
<i>Gestione pratiche collocamento (GESPRA – TK GIS29095)</i>	48
<i>Stampa elaborazioni (STASCHE – TK GIS29119)</i>	48

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Enti

• **Quas – Cod. 7011 – 7012**

Con comunicazione 394/2024 del 23/12/2024 l'ente, a causa del data breach che ha interessato Inps Servizi, società che fornisce a QuAS i dati per la riconciliazione dei contributi versati con modello F24, invita le Aziende che versano il contributo tramite F24 ad effettuare il pagamento del contributo 2025 con bonifico bancario. La stessa comunicazione è stata pubblicata nel sito dell'ente.

Sarà cura dell'utente sospendere manualmente il tributo nella gestione F24, comando GETRI24 e provvedere al versamento dell'importo tramite bonifico, qualora il problema non fosse stato risolto nei tempi utili al versamento.

• **Ebam Marche**

L'accordo regionale interconfederale Marche 09/12/2024 ha stabilito a decorrere dal 01/01/2025 un incremento di 2 euro mensili per dipendente per 12 mensilità suddivise in: 1 euro a carico dell'azienda e 1 euro a carico dei dipendenti. Tale importo dovrà essere versato in aggiunta alla quota fissa di 11,65 euro già attualmente versata dalle imprese. Per applicare la quota aggiuntiva sarà necessario utilizzare le voci di calcolo standard 1754 QUOTA AGG.EBNA REGIONALE C/DIP – 1755 QUOTA AGG.EBNA REGIONALE C/AZI – 1756 SOLID. AGG.EBNA REGIONALE inserendo gli importi previsti dall'ente regionale. Le voci suddette potranno essere inserite nelle voci programmate dell'azienda, folder Contratto, bottone voci programmate, mensilità fiscali.

The screenshot shows a software window titled "TABTEST - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - ANAGRAFICA AZIENDA - VOCI PROGRAMMATE". It features a menu bar with "Schermo", "Stampa", and "Funzioni". Below the menu is a toolbar with icons for save, back, and refresh. A section titled "Altri dati retributivi" contains a "Mensilità" dropdown menu set to "Fiscali". The main area is a table with columns: Voce, Descrizione, Quantita', Base, Importo, Dal, and Al. The table contains two rows: 1754 QUOTA AGG.EBNA REGIONALE C/DIP and 1755 QUOTA AGG.EBNA REGIONALE C/AZI, both with a quantity of 1.00 and a start date of 01/2025. Below the table is a detailed view for voice 1756, "SOLID. AGG.EBNA REGIONALE", with fields for "Ore/Giorni", "Base", and "Importo" (set to 0.00). It also includes fields for "Tipo voce" (set to "A richiesta"), "Periodo di riferimento", "Validita' dal", and checkboxes for "Non generare su aggiuntivi" and "Genera su licenziati".

Fondi

• **Fondapi Edilizia pmi Confapi – Cod. 6121 Cat. 0**

Dalla presente release anche per il contratto Edilizia pmi Confapi è stata attivata la categoria 0 per il calcolo del contributo di adesione contrattuale. Nella tabella contributiva sono presenti due voci, alternative tra loro, la prima per i dipendenti già iscritti, l'altra per i dipendenti non iscritti anche se, per il fondo in questione, l'importo dovuto è lo stesso. La suddetta tabella non va agganciata ai

dipendenti poiché il programma in automatico calcolerà il contributo direttamente nel cedolino qualora nel contratto applicato sia presente il check “Adesione contrattuale” nel Folder 1 Dati generali. Nel caso in cui il Folder 1-Dati generali del contratto risulti modificato o il Folder 8-Contratto dell’azienda risulti sbloccato sarà necessario inserire manualmente il suddetto check per permettere il calcolo del contributo.

N.B. Non è necessario eliminare la tabella 6121 categoria 100 nel folder altre trattenute del dipendente poiché con il check “Adesione contrattuale” nel contratto o in azienda il programma applicherà in automatico la tabella 0.

- **Fonte Alimentari artigianat. – Cod. 6091 Cat. 124 – 125**

Create nuove tabelle contributive per il settore alimentari artigianato per cui da 01/2025 è previsto un aumento dell’aliquota c/azienda. N.B. Per i dipendenti nei quali, nel folder 9-Altre trattenute è presente un altro codice categoria sarà necessario sostituire la tabella.

- **Previmoda Penne e spazzole – Cod. 6221 Cat. 73 – 74**

Create nuove tabelle contributive per il settore penne spazzole e pennelli per cui da 01/2025 è previsto un aumento dell’aliquota c/azienda. N.B. Per i dipendenti nei quali, nel folder 9-Altre trattenute è presente un altro codice categoria sarà necessario sostituire la tabella.

- **Prevear – Cod. 6281 Cat. 1 – 11 – 12 – 13**

Aggiornata aliquota c/azienda per i settori Gestioni aeroportuali e Handling (cat. 1 – 11) e create nuove tabelle 12 – 13 per il settore Catering. N.B. Per i dipendenti del settore catering nei quali, nel folder 9-Altre trattenute è presente il codice categoria 1 o 11 sarà necessario sostituire la tabella con le rispettive 12 o 13.

RINNOVI CONTRATTUALI

Autotrasporto merci:

- **900121 – Autotrasporto merci**
- **900218 – Logistica e magazzini generali**
- **900261 – Autotrasporto merci – artigianato**

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 06/12/2024 poiché le OO.SS. scioglieranno la riserva entro il 27/01/2025. Non appena verrà comunicato lo scioglimento della riserva si provvederà alla pubblicazione dei contratti aggiornati.

900131 – Servizi assistenziali Uneba

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 20/12/2024 poiché la riserva sarà sciolta entro 30 giorni e le modifiche decorreranno dalla data dello scioglimento. Non appena verrà comunicato lo scioglimento della riserva si provvederà alla pubblicazione del contratto aggiornato.

900143 – Servizi assistenziali Agidae

Con la presente release non è stata inserita l'ipotesi di accordo 10/01/2025 poiché la riserva sarà sciolta il 03/02/2025. Non appena verrà comunicato lo scioglimento della riserva si provvederà alla pubblicazione del contratto aggiornato.

Turismo Confindustria:

- **900151 – Turismo catene alberghiere**
- **900186 – Agenzie viaggio Federturismo**
- **900331 – Pubblici esercizi minori Confindustria**
- **900348 – Pubblici esercizi Confindustria**

Ipotesi di accordo 21/12/2024. Rinnovo contrattuale. N.B. Con la presente release non è stato possibile inserire gli importi dei minimi retributivi in vigore dal 01/01/2025 poiché nell'accordo pubblicato non sono presenti gli importi riparametrati su tutti i livelli. Non appena verranno diffuse le tabelle retributive complete si provvederà alla pubblicazione delle retribuzioni aggiornate.

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

Tessili moda e chimica ceramica artigianato:

- 900002 – Tessili artigianato lavorazioni a mano
- 900003 – Calzature artigianato
- 900004 – Pelli e cuoio artigianato
- 900014 – Ceramica artigianato
- 900027 – Lavanderie artigianato
- 900054 – Chimica/gomma/vetro artigianato
- 900159 – Tessili artigianato
- 900152 – Occhiali artigianato
- 900160 – Abbigliamento artigianato
- 900175 – Bottoni artigianato
- 900176 – Confezioni artigianato

A decorrere dal 01/01/2025 gli apprendisti, anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.

L'importo dello scatto maturato durante il periodo di apprendistato è pari a € 6, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Nei contratti 900002– 900003 – 900004 – 900159 – 900160 – 900176 – 900152 nei gruppi apprendistato da 18 a 24, nel 900027 da 14 a 20, nel 900014 da 8 a 10 e nel 900054 da 9 a 11, validi per i rapporti di apprendistato in vigore, è stata inserita la lettera P (intero) nell'elemento scatti. Per gli apprendisti dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo, continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione. Nell'anagrafica degli apprendisti interessati, folder 5 Contributi, è **necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9002 per i contratti 900002 – 900003 – 900004 – 900159 – 900160 – 900176 – 900152 – 900027** nei quali è già presente la tabella 9001 per gli apprendisti già in forza alla data dell'accordo; per i contratti **900014 – 900054 è necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9001**.



Legno e lapidei artigianato:

- 900025 – Lapedei artigianato
- 900029 – Legno arredamento artigianato

Sott. 1/2 – Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2025 poiché da tale data sono previsti nuovi importi degli scatti di anzianità. Il contratto specifica che ai lavoratori che al 31 dicembre 2024 avranno raggiunto il numero massimo di scatti sarà riconosciuto esclusivamente un aumento di € 5,00 sull'ultimo scatto maturato.

Per aggiungere l'importo fisso di 5 euro è stata predisposta l'utility **UTSCART**, presente a menù in Utilità, Utilità scatti artigianato, che prevede due scelte:

- 1- **Utility scatti artigiani:** permette di sommare automaticamente l'importo di 5 euro all'importo maturato;
- 2- **Utility scatti manuali artigiani:** permette di sommare automaticamente l'importo di 5 euro all'importo maturato esclusivamente nei dipendenti con la gestione manuale degli scatti.



L'utility per il contratto 90025 Lapedei artigianato, che prevede la rivalutazione immediata, per i dipendenti che hanno già maturato il limite massimo di 5 scatti sposta l'importo maturato al 31/12/2024 nel campo "importo scatti congelati" e somma la quota prevista di 5 euro.

TABTEST - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampa Funzioni

2025

Codice azienda: 5386 LAPIDEI ARTIGIANATO Filiale: _____
Codice dipendente: 1 DIPENDENTE SCATTI Maticola: _____

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Inquadramento
Livello: 3 LIVELLO 3 Decorrenza livello: 07/2001 Liv. succ.: _____ Dopo mesi: _____
Mansione: MARMISTA/NECROFORO
Grado: _____ Divisore: 1 174,00 26 % Part-Time: _____
Sottoqualifica: 99 Generale Orario settimanale: 40,00 Data: 31/01/2025

Tipo retribuzione: Paga mensilizzata Gruppo retributivo: _____ Retribuzione di fatto: 1911,59

Manuale	Descrizione elemento paga	Importo	Manuale	Descrizione elemento paga	Importo
<input type="checkbox"/>	01 RETR. TABELLARE	1860,09	<input type="checkbox"/>	10 IVC	
<input type="checkbox"/>	02 CONTINGENZA		<input type="checkbox"/>	11 AD PERSONAM	
<input type="checkbox"/>	03 EDR		<input type="checkbox"/>	12 SUPERMINIMO	
<input type="checkbox"/>	04		<input type="checkbox"/>	13	
<input type="checkbox"/>	05 SCATTI ANZIANIT	51,50	<input type="checkbox"/>	14	
<input type="checkbox"/>	06		<input type="checkbox"/>	15	
<input type="checkbox"/>	07		<input type="checkbox"/>	16	
<input type="checkbox"/>	08 ELEMENTO AGG. 1		<input type="checkbox"/>	17	
<input type="checkbox"/>	09 ELEMENTO AGG. 2		<input type="checkbox"/>	18	

Orario: Lun 8,00 Mar 8,00 Mer 8,00 Gio 8,00 Ven 8,00 Sab Dom

Parametri
 Tir erogato nella retribuzione Numero mensilità: 13,000

Scatti anzianità Gestione scatti
Tabella scatti: _____ Numero scatti maturati: 5,00
Data inizio scatti: 08/2001 Importo scatti maturati: 5,00
Mesi sospensione: _____ Mesi già maturati: _____ No riv.: _____
Data prossimo scatto: _____ Scatti 3 anni pubb. esercizi: Importo scatti congelati: 51,50

CoNtratto Gest. Carriera Apprendisti Voci web Voci programmate Coefficienti/Basi

Il contratto ha previsto inoltre che dal 01/01/2025 gli apprendisti, anche con contratto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità, che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei qualificati. L'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è pari a € 8,00. Nei gruppi apprendistato da 13 a 21, validi per i rapporti di apprendistato in vigore è stata inserita la lettera P (intero) nell'elemento scatti. Nell'anagrafica degli apprendisti interessati, folder 5 Contributi, è **necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9001**.

Con la presente release è stato inserito il check "Obsoleti" nei gruppi apprendistato da 1 a 5 perché si riferiscono all'apprendistato previgente, non più utilizzabile.

Nel contratto 900029 sott. 1/2 sono inoltre state create nel folder sottoqualifiche le sottoqualifiche 3 – 4 relative agli apprendisti part-time.

Metalmecanica, oreficeria, odontotecnica aziende artigiane:

- **900032 – Metalmecanica artigianato**
- **900034 – Odontotecnica**
- **900074 – Oreficeria artigianato**
- **900334 – Restauro artistico metalmecanica artigianato**

A decorrere dal 01/01/2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di € 10, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Nei contratti 900032 – 900034 nei gruppi apprendistato da 15 a 23, validi per i rapporti di apprendistato in vigore è stata inserita la lettera P (intero) nell'elemento scatti, nel contratto 900074 nei gruppi da 19 a 27. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Nell'anagrafica degli apprendisti interessati, folder 5 Contributi, è **necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9001** e al campo data inizio scatti 01/01/2025, come previsto dal ccnl.

N.B. Nel contratto 900034 Oreficeria artigianato con la prossima release verranno eliminate le tabelle scatti personalizzate da 9002 a 9007 poichè non più necessarie.

TABTEST - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampa Funzioni

2025

Codice azienda: 597 AZIENDA METALMECCANICA ARTIGIANATO Filiale:
 Codice dipendente: 31 APPRENDISTA SCATTI Maticola:

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Inquadramento
 Livello: 5 LIVELLO 5 5 Decorrenza livello: 01/2023 Liv. succ.: Dopo mesi:
 Mansione: ELETTTRICISTA Divisore: 1 173,00 26 % Part-Time: 50,000
 Grado: Orario settimanale: 20,00 Data: 28/02/2025
 Sottoqualifica: apprendisti operai

Tipo retribuzione: Paga mensilizzata Gruppo retributivo: Retribuzione di fatto: 1238,20

Manuale	Descrizione elemento paga	Importo	Manuale	Descrizione elemento paga	Importo
<input type="checkbox"/>	01 RETR. TABELLARE	E 1238,20	<input type="checkbox"/>	10 IVC	I
<input type="checkbox"/>	02 CONTINGENZA	C	<input type="checkbox"/>	11 IND. SETTORE	D
<input type="checkbox"/>	03 EDR	R	<input type="checkbox"/>	12 SUPERMINIMO	U
<input type="checkbox"/>	04 IND. FUNZIONE	F	<input type="checkbox"/>	13 ELEMENTO PROV.	V
<input type="checkbox"/>	05 SCATTI ANZIANIT	Z	<input type="checkbox"/>	14	
<input type="checkbox"/>	06 AFAC	A	<input type="checkbox"/>	15	
<input type="checkbox"/>	07 ACC.FUT.AUM.		<input type="checkbox"/>	16	
<input type="checkbox"/>	08 ELEMENTO AGG. 1		<input type="checkbox"/>	17	
<input type="checkbox"/>	09 ELEMENTO AGG. 2		<input type="checkbox"/>	18	

Orario: Lun 8,00 Mar 8,00 Mer 8,00 Gio 8,00 Ven 8,00 Sab Dom
 Parametri: Tir erogato nella retribuzione Numero mensilità: 13,000

Scatti anzianità: Gestione scatti
 Tabella scatti: 9001 Apprendisti dal 01/01/2025 Importo scatti maturati:
 Data inizio scatti: 01/2025 Numero scatti maturati:
 Mesi sospensione: Mesi già maturati: No riv.
 Data prossimo scatto: Scatti 3 anni pubb. esercizi: Importo scatti congelati:

CoNtrato Gest. Carriera Apprendisti Voci web Voci programmate Coefficienti/Basi

Alimentari artigianato:

- [900039 – Alimentari e panificazione artigianato](#)
- [900053 – Alimentari artigianato](#)

Dal 01/01/2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei qualificati.

L'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è di € 10, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Nel contratto 900039 nei gruppi apprendistato da 13 a 19 e nel 900053 nei gruppi da 11 a 16, validi per i rapporti di apprendistato in vigore è stata inserita la lettera P (intero) nell'elemento scatti. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Nell'anagrafica degli apprendisti interessati, folder 5 Contributi, è **necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9001**.

È stato inoltre inserito il check "Obsoleto" in tutti i gruppi apprendistato di tipo prevalente da 1 a 6.

900056 – Comunicazione grafica artigianato

Sott. 1/2 – A decorrere dal 01/01/2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre dal 1° gennaio 2025. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di € 10, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi del presente CCNL. Nei gruppi apprendistato da 19 a 25, validi per i rapporti di apprendistato in vigore è stata inserita la lettera P (intero) nell'elemento scatti. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Nell'anagrafica degli apprendisti interessati, folder 5 Contributi, è **necessario inserire** nel campo tabella scatti, il codice della **tabella scatti personalizzata 9001** e al campo data inizio scatti 01/01/2025, come previsto dal ccnl.

900067 – Edilizia piccola media industria – Confapi

Sott. 1 – Crea nuova decorrenza contrattuale 01/01/2025 in cui è stato inserito il check "Adesione contrattuale" nel Folder 1-Dati generali, utile al calcolo della quota di adesione contrattuale automatica al fondo di previdenza Fondapi ed è stata sostituita nel bottone Basi/Coeff. Folder basi variabili, la base G_01,

valida da ora solo per il calcolo del contributo di adesione contrattuale a Prevedi, con G_08 relativa all'adesione a Fondapi. N.B. **Dalla presente release la categoria 100 del fondo 6121 Fondapi, creata precedentemente per il contratto in oggetto, non sarà più funzionante poiché nel contratto non è più presente il codice della base variabile G_01 (codice base valido solo per il Prevedi) sostituito con il codice G_08 specifico per tutto il settore Fondapi. Sarà quindi necessario verificare nel folder 1-Dati generali del contratto o nel Folder 8-Contratto dell'azienda che sia presente il check "Adesione contrattuale", ai fini del calcolo nel cedolino del contributo di adesione contrattuale a Fondapi dal 01/01/2025.**

LS-NEW2025 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE CONTRATTI

Schermo Stampe Funzioni Help

2025

Settore contrattuale: **900067** EDILIZIA PICCOLA MEDIA INDUSTRIA Contratto standard: **900067**
 Sottogruppo: **1** CONFAPANI ANIEM
 Data decorrenza: **01/01/2025** Modificato

8 Sottoqualifiche **9** Ratei **0** Maggiorazioni **A** Malattia/maternita' **B** Infortunio **C** C.I.G. **D** Periodo di prova **E** Preavviso
1 Dati generali **2** Livelli **3** Dati retributivi **4** Altri dati retrib. **5** Scatti anzianita' **6** Apprend./Gr.retrib. **Z** Una tantum

Descrizione settore: *** EDILIZIA PICCOLA MEDIA INDUSTRIA** Scad. economica: **30/06/2024**
 Descrizione sottogruppo: **CONFAPANI ANIEM** Scad. normativa: **30/06/2024**

Codice contratto standard: **900067** Data com. piattaforma: **1** Pub. WEB: Firms sindacali: Annotazioni:
 Codice contratto Min. Lavoro: **B8AN** Contr. collocamento: **9800** EDILIZIA - Piccola Industria (CONFAPANI)
 Codice contratto INPS: **069** Dipendenti dalle piccole imprese edili e
 Codice categoria CNEL: **F018** CCNL per gli addetti alle Confindustria: **CP0005** EDILIZIA CONFAPANI

	Contratto 1	Contratto 2	Contratto 3	Contratto 4	
Ore mensili	173,00				Numero mensilita' 12,000
Giorni mensili	25				
Ore settimanali	40,00				
Ore giornaliera (media)					

Previdenza complementare: **6121** FONDAPI Gruppo voci: **900067** EDILIZIA - Piccola industria
 Adesione contrattuale:

Orario settimanale
 Lun: **8,00** Mar: **8,00** Mer: **8,00** Gio: **8,00** Ven: **8,00** Sab: **8,00** Dom: **8,00**

Trattamento operai: Mensilizzato IVC: Sospesa Escludi EDR Calcolo particolare
 Tasso infl. fisso:

Qrari assUnzioni ITr cauSalì Voci Feste Bas/coeff. Voci prog. Modifiche

F3 = Recupera descrizione Modificato

LS-NEW2025 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE CONTRATTI - COEFFICIENTI/BASI

Schermo Stampe Funzioni Help

1 Fisse **2** Variabili

Provincia/Regione: ****** Nazionale

	Cod.	Descrizione	Coef.	Base	Ratei	Liv.	Q.	S.q.
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		10,00000			5	99
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		10,00000			1	99
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		10,00000			1	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		11,70000			2	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		13,00000			3	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		14,00000			4	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		15,00000			5	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		18,00000			6	
	G_08	Adesione contr.Fondapi Lapedei,Lateriz		20,00000			7	

Codice:
 < Livello:
 < Qualifica: **Generale**

Coefficiente: Base: Ratei

Pubblici esercizi Ristorazione collettiva Fipe:

- [900041 – Pubblici esercizi Fipe](#)
- [900042 – Pubblici esercizi minori Fipe](#)
- [900208 – Turismo sale bingo Fipe](#)
- [900217 – Ristorazione collettiva Fipe](#)
- [900251 – Stabilimenti balneari Fipe](#)

Creata nuova decorrenza contrattuale 01/01/2025 in cui sono stati eliminati i livelli retributivi 4 – 5 – 6 – 6S – 7 creati con età 18 anni nel Folder Dati retributivi poiché non è più prevista alcuna distinzione a livello retributivo legata all'età anagrafica dei dipendenti. Di conseguenza con la presente release verranno agganciati in automatico i corrispondenti livelli creati con età 99. I suddetti livelli sono stati eliminati solo nell'ultima decorrenza contrattuale 01/01/2025. N.B. Per gli utenti che avevano personalizzato gli importi della paga di fatto o inserito manualmente ulteriori elementi nel Folder Dati retributivi del contratto nei livelli eliminati con età 18 anni, sarà necessario inserirli manualmente direttamente in anagrafica dipendente. Il programma al termine della conversione degli archivi mostrerà la seguente segnalazione in cui sono indicati i contratti e i livelli 18 anni in cui erano presenti elementi aggiuntivi per poterli andare ad inserire manualmente nei dipendenti interessati.

Azienda	Sede	Matricola	Anno	Mens.	Mese	Descrizione
						Contratto 300041/0001, Livello 4
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 300041/0001, Livello 5
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 300041/0001, Livello 6
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 300041/0001, Livello 6S
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 300041/0001, Livello 7
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 900041/0001, Livello 5
						Presenza di elementi aggiuntivi su dati retributivi 18 anni.
						Contratto 900042/0001, Livello 6S

900144 – Cooperative sociali

Il ccnl prevede che dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno una quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze del mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una mensilità di retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Con la presente release è stata creata una nuova decorrenza contrattuale 01/01/2025 per l'inserimento nel folder Ratei del coefficiente di maturazione del rateo di quattordicesima pari 0,50.

LEGGE DI BILANCIO 2025

Novità **Legge di bilancio 2025** (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024).

La legge di bilancio per il 2025 contiene alcune novità in tema di lavoro che riguardano altrettanti argomenti legati all'amministrazione del personale e alle tematiche del lavoro.

Di seguito vengono elencati gli argomenti che maggiormente incidono a livello operativo nella procedura Gis Paghe.

Argomento	Riferimento
Conferma detrazioni lavoro dipendente e scaglioni irpef	Art.1, comma 2
Conferma correttivo detrazioni per tratt. integrativo	Art.1, comma 3
Nuova Indennità esente	Art.1, commi 4,5 e 8
Nuova Ulteriore detrazione	Art.1, comma 6
Rateizzazione ind.esente / ult.detrazione e definizione reddito complessivo	Art.1, commi 7 e 9
Oneri detraibili	Art.1, comma 10
Detrazioni familiari a carico	Art.1, comma 11
Esenzione Fringe benefit	Art.1, comma 13, 390 e 391
Rinuncia al pensionamento anticipato	Art.1, comma 161
Gestione separata primo accredito contributivo dal 01/01/2025	Art.1, comma 169 e 170
Indennità congedi parentali 80%	Art.1, commi 217 e 218
Esonero contributivo mamme lavoratrici	Art.1, comma 219
Straordinari comparto Sanità	Art.1, comma 354
Imposta sostitutiva premi di produttività	Art.1, comma 385
Proroga Trattamento integrativo speciale	Art.1, commi 395-398
Maxideduzione Ires per assunzioni a tempo indeterminato	Art.1, commi 399 e 400
Esonero contributivo occupazionale tempo indeterminato microimprese nel Mezzogiorno	Art.1, commi da 406 a 412
Esonero contributivo occupazionale tempo indeterminato Mezzogiorno	Art.1, commi da 413 a 420
Nuovi limiti detassazione mance	Art.1, comma 520

Articolo 1, comma 2 – Conferma detrazioni lavoro dipendente e scaglioni irpef

	<p>NORMATIVA</p> <p>"2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;</i></p> <p><i>b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavorodipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro»."</i></p>
---	---



APPLICATIVO

In **gis Paghe** sono stati mantenuti sia gli scaglioni irpef che le detrazioni per lavoro dipendente.

Si ricorda che gli scaglioni su base mensile vengono ottenuti dividendo per 12 gli importi annui.

Coloro i quali volessero riportare gli scaglioni alle mensilità presenti nel dipendente (comprese le aggiuntive), la scelta può essere fatta a livello aziendale nel folder 6 – irpef di AZIE contrassegnando l'apposito checkbox

Determinazione IMPOSTA		Detassazione	
Calcolo mensile	<input type="checkbox"/> Cumulo mensilita' aggiuntive	<input type="checkbox"/> Applica detassazione	<input type="checkbox"/> Detassazione lav. fest.dom.nott.
Divisore scaglioni annui	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/> Detassazione straordinari	<input type="checkbox"/> Lavoratori coinvolti pariteticamente
	<input checked="" type="checkbox"/> Usa numero mensilita' dipendente	<input type="checkbox"/> Detassazione premi	<input type="checkbox"/> Post DL. 50 del 24/04/2017
		<input type="checkbox"/> Detassazione lav. suppl.	

Relativamente alle mensilità aggiuntive o premi mensili che vengono erogati nello stesso cedolino, a volte alcuni utenti segnalano incongruenze nel calcolo dell'irpef.

In questi casi va verificata la voce di calcolo della retribuzione differita che viene erogata nel cedolino nel folder 3 – codici. Se è presente il check al campo «ulteriore imponibile irpef» l'imponibile della voce non si somma all'imponibile irpef del mese ma forma un imponibile a parte. L'irpef lorda viene ottenuta dalla somma dell'irpef calcolata sulla mensilità e sulla voce di calcolo. Se viene tolto il check la voce si somma all'imponibile del mese sul quale viene poi effettuato il calcolo dell'irpef lorda.

<input checked="" type="checkbox"/> Escludi dal calcolo netto/lordo
<input type="checkbox"/> Escludi cessione V ^o stipendio
<input type="checkbox"/> Somma su min. INPS <input type="checkbox"/> Min. dip.
<input checked="" type="checkbox"/> Ulteriore imponibile irpef
<input type="checkbox"/> No reddito presunto
<input checked="" type="checkbox"/> No controllo gg. maturazione tfr
<input type="checkbox"/> Competenze accessorie malattia
<input type="checkbox"/> Escludi trattenuta sindacale netto
<input type="checkbox"/> Rateo god. no solidarieta'
<input type="checkbox"/> Voce di retribuzione concordata
<input type="checkbox"/> Welfare
Competenza <input type="text" value="A richiesta"/>
<input type="checkbox"/> Escludi da modello DL-8688
<input type="checkbox"/> Esposizione quadro B con sigla'M'
Identificato stampe <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Per tutti i raggruppamenti
Genera su mensilita' <input type="text" value="Tutte"/>
Annulla dopo conferma <input type="text" value="Nessuna selezione"/>
<input type="checkbox"/> Validita' voce sopra 15gg

Articolo 1, comma 3 – Conferma del correttivo detrazioni per trattamento integrativo



NORMATIVA

“3. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n.21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno,».****



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** è stato mantenuto il calcolo come nel precedente anno.

In fase di elaborazione cedolino, la presenza dell’ importo correttivo pari a 75,00 euro individua un importo di detrazione pari a 1880 in luogo di 1955, determinando un importo di Irpef NETTA e quindi una “Capienza” utile a garantire l’erogazione del TIR.

Si ricorda che tale emolumento può essere erogato solo in presenza di Irpef netta positiva, rispetto al calcolo eseguito sul reddito presunto dell’anno.

Trattamento integrativo dei redditi			
Importo	1.200,00 /	Importo spettante	1.200,00 /
Giorni periodo	365 *	Giorni periodo	365 *
Giorni spettanti	365 -	Giorni spettanti	31 -
Erogato datori prec.	=	Precedente	=
Quota raggugiata	1.200,00	Quota spettante	101,92
Calcolo per incapienza		Incapienza da Detrazioni (Redd. > 15000 < 28000)	
Reddito (*)	8.208,59	Reddito	8.208,59
Irpef LORDA	1.887,98	Irpef LORDA	
Detrazioni lavoro dip.	1.880,00	Detrazioni	
Irpef NETTA	7,98	Incapienza Detrazioni	
(*) Al lordo del reddito detassato			

Articolo 1, comma 4, 5 e 8 – Nuova Indennità esente



NORMATIVA

“4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.”.

“5. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.”.

“8. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.”.



APPLICATIVO

In **GisPaghe** è stata inserita la nuova “Indennità esente” sia da contributi che da irpef, applicabile ai **lavoratori dipendenti**.
Per i soggetti Parasubordinati non spetta. Il programma controlla tale condizione in automatico e a questi non l’attribuisce.

I parametri sono stati inseriti nella tabella parametri irpef, folder 2 – Altre detrazioni

Scaglione annuale	Quota fissa	Quota variabile	Se reddito inferiore: Indennità esente Legge 207/2024	Percentuale
15000,00	1.955,00		8.500,00	7,10
28.000,00	1.910,00	1.190,00	15.000,00	5,30
50.000,00		1.910,00	9.999.999,00	4,80

Qualora il reddito complessivo del dipendente **non superi euro 20.000**, l'indennità esente verrà applicata automaticamente nel cedolino elaborato, tramite la nuova voce di calcolo **430 – INDENNITA' ESENTE L.207/2024** che verrà generata in fase di conferma del cedolino stesso. La voce essendo automatica, in fase di elaborazione cedolino è visualizzabile in anteprima cedolino, presente nei Totali dello stesso, ovvero in visualizzazione (VISCED).

VOCE	DESCRIZIONE	% MAGG.	Q.TA'	BASE	COMPETENZA	TRATTENUTA	FIGURATIVA	T	ORE	SIGLA	Q.TA'	SIGLA	Q.TA'
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA		24,00	46,51990	1.116,48			1		F			
81	FESTIVITA' GOCUTE		2,00	46,51990	93,04			2	6,00				
T 50	ACCANTONAMENTO T.F.R.		26,00	46,51990			1.209,52	3	6,00				
1310	RETRIBUZIONE TEORICA (Emens)		26,00	46,51990			1.209,52	4		Z			
1792	CONTRIB. INDEBUCIBILI (enti bil)						4,84	5		R			
38	RIDUZ. IMPON. IRPEF RIENTRO RIC.						546,92	6		F			
430	INDENNITA' ESENTE L.207/2024				52,50			7	6,00				
								8	6,00				
								9	6,00				

RELEASE02 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampe Funzioni

2025

Mensilita' 1 Mese 1 Gennaio 2025 Istat 119.0000 Tipo soggetto Lav. dip. in Tipo paga Mensile: 129.00/26 Qualifica 0-0pe. P.T. Livello 4 % PT 75.000 Data assunzione 17/04/2023 Data cessazione Retribuzione 1.612.69

1 Scadenze 2 Eventi 3 Ratei 4 Presenze 5 Sviluppo 6 Totali 7 Contributi 8 Fiscali 9 Costi

Contributi

Imponibile contributi 1.210,00 Contributi Inps 118,10 Contributi Enti 2,42
Minimale 1.186,80 Di cui inded. Totali contributi 120,52

IRPEF

Reddito imponibile 546,92 Oneri ded./Es. Imponibile Irpef 546,92 Addizionali

RELEASE02 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA - DETRAZIONI LD MAIN

Schermo Stampe Funzioni

Altre detrazioni Reddito presunto 7.656,88

1 Detrazioni 2 Ulteriore detrazione L.207 3 Tratt.integrativo DL.3/2020 4 Bonus Natale 2024 5 Indennita' esente L.207

Indennita' Legge 207/2024

Reddito di riferimento 15.313,76 Percentuale 4,80
Reddito Mese/Anno 1.093,84 Rate Indennita' L.207/24 anno precedente 4,20

Di cui Datore precedente Debito conguaglio 0,02
Percentuale applicata 4,80 Rate versate mesi prec. 0,72
Quota raggugiata 52,50 Importo spettante 52,50 Rate versata mese 3,00
Precedente Rate residue

Quota spettante 52,50

$$1093,84 * 4,80 = 52,50$$

Poiché ai fini della corretta determinazione di:

- reddito complessivo (Reddito di riferimento)
- reddito di lavoro dipendente (Reddito mese/anno)

devono essere considerate:

- la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010
- la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 147/2015
- la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 209/2023.

Ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, pertanto **ne consegue che assumono rilevanza anche i redditi assimilati**. Questo significa che se per il medesimo soggetto dovesse esistere un reddito assimilato nel datore precedente, questo concorre alla quantificazione del reddito di riferimento e quindi alla determinazione della percentuale di spettanza dell'indennità esente. Ovviamente tale reddito assimilato non si sommerà al reddito mese che è solo quello dipendente.

Si noti in questo esempio un diverso importo di reddito tra “presunto” e “di riferimento”, e tra “Reddito mese/anno” e reddito imponibile della sezione IRPEF del cedolino. Questo accade poiché il dipendente preso ad esempio, subisce una riduzione dell’imponibile fiscale in quanto rimpatriato. Tale esenzione, non rileva (quindi deve essere sommata) ai fini del reddito di riferimento per il calcolo dell’indennità esente, per questo motivo il reddito di riferimento e quello mese/anno sono di importo maggiore rispetto al presunto.

Diversamente gli importi dei campi sopra menzionati (riferimento e presunto) coincidono

In attesa della circolare Ade, la disposizione normativa recita questo:

La percentuale è individuata sulla base del reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno e deve essere applicata sull'imponibile di ciascun mese.

Ciò premesso, il programma proietta il reddito imponibile sommandovi le quote esenti sopra citate (ed eventuali datori precedenti con redditi assimilati e redditi da lavoro dipendente), al fine di individuare la percentuale da applicare al reddito imponibile del mese, comprensivo sempre delle quote esenti suddette.

Riprendendo l’esempio, essendo il reddito di riferimento superiore ad euro 15.000,00

La percentuale applicata sarà pari al 4,80%

Il reddito mese pari a $1093,84 * 4,80 = 52,50$ determina la quota spettante del mese

In anagrafica dipendente, Folder 4 – Irpef è presente il combo box “Legge 207/2024 – Importo esente ” che permette di escludere l’applicazione di tale nuova misura, o di applicarla solo a conguaglio. Le varie opzioni sono visualizzabili aprendo il combo box. **“Si” è il default** GisPaghe.

The screenshot shows the '4 Irpef' configuration window. The 'Legge 207/2024 - ult. detr.' dropdown menu is highlighted with a red box and is currently set to 'Si'. Other visible options include 'Mensile', 'Maggiorazione mensile', and 'No' for various deduction categories.

Relativamente alla compensazione in F24 si attende apposita circolare dell’AdE; provvisoriamente il tributo viene generato con il codice fittizio “ZZZZ”, il quale verrà intercettato e convertito non appena AdE lo renderà noto.

1 Scadenze 2 Eventi 3 Ratei 4 Presenze 5 Sviluppo 6 Totali 7 Contributi 8 Fiscali 9 Costi									
Data vers.	Tributo	Descrizione	Com/Reg.	Anno	Rif.	Imponibile	Importo		
16/02/2025	ZZZZ			2025			-63,24		
16/02/2025	3802	ADD.LE REG. IRPEF-SOST.D'IMP.	16	2024			4,59		
16/02/2025	3848	ADD.COM.SALDO.SOST.IMP.	C286	2024			2,99		
							Totale	-55,66	

Con la prossima release verrà allineata la prima nota, relativamente a tutte le strutture fornite dal programma GisPaghe.

Diversamente, per quanto riguarda, la restituzione a rate dell'importo non spettante, il programma verrà aggiornato con una delle prossime release, poiché il calcolo dovrà essere eventualmente applicato a dicembre 2025 (conguaglio).

Articolo 1, comma 6 – Nuova Ulteriore detrazione



NORMATIVA

*“6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unificato delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un **reddito complessivo superiore a 20.000 euro** spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:*

*a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro**;*

*b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro**.*

APPLICATIVO

In **Gis Paghe** è stata inserita la nuova "Ulteriore detrazione" applicabile ai lavoratori dipendenti.

Per i soggetti Parasubordinati non spetta. Il programma controlla tale condizione in automatico e a questi non l'attribuisce.

I parametri di calcolo sono stati inseriti nella tabella parametri irpef, Folder 2 – Altre detrazioni

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - IRPEF - SCAGLIONI

Schermo Stampate Funzioni

2025

1 Scaglioni IRPEF 2 Altre detrazioni 3 Detrazioni familiari 4 Altri dati 5 Limiti oneri detraibili 6 Straord.\Premi\Mance

Anno di validita' 2025

Detrazioni per rapporto di lavoro

Scaglione annuale	Quota fissa	Quota variabile
1.5000,00	1.955,00	
28.000,00	1.910,00	1.190,00
50.000,00		1.910,00

Maggiorazione detrazioni 2022

Da reddito	A reddito	Maggiorazione
25.000,01	35.000,00	65,00

Detr. minima 1^scaglione 690,00 TD 1.380,00

Trattamento integrativo dei redditi - DL 3/2020

Reddito complessivo	Importo
15.000,00	1.200,00
	75,00

Trattamento integrativo ridotto

Reddito complessivo	Importo variabile
15.000,01	1.200,00
28.000,00	

Reddito complessivo legge 207/2024 20.000,00

Se reddito inferiore: Indennita' esente Legge 207/2024

Scaglione annuale	Percentuale
8.500,00	7,10
15.000,00	5,30
9.999.999,00	4,80

Se reddito superiore: Ulteriore Detrazione Legge 207/2024

Scaglione annuale	Quota fissa	Quota variabile
32.000,00	1.000,00	
40.000,00		1.000,00

Deducibilita' contributi Fondi Previdenziali

Importo massimo deducibile	% su reddito complessivo
5.164,57	12,00

Limite annuo utilizzo plafond ded. non utilizzato anni precedenti 2.582,29

Deducibilita' contributi assistenziali

Limite deducibilita'
3.615,20

Qualora il reddito complessivo del dipendente sia superiore a 20.000 euro, l'ulteriore detrazione verrà applicata automaticamente nel cedolino elaborato.

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA

Schermo Stampate Funzioni

2025

Mensilita' 1 | Mese 1 | Gennaio 2025 | Istat 119,0000 | Tipo soggetto Lav. dip. in | Tipo paga Mensile: 173,00/26

Azienda 999 | Filiale

1-Operaio | Livello C3 | % PT

RELEASE01 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - GESTIONE BUSTE PAGA - DETRAZIONI LD MAIN

Schermo Stampate Funzioni

Reddito presunto 16.856,45

1 Detrazioni 2 Ulteriore detrazione L.207 3 Tratt.integrativo DL.3/2020 4 Bonus Natale 2024 5 Indennita' esente L.207

Reddito e limiti

Reddito complessivo	Limite iniziale fascia	Limite finale fascia	Importo differenza fascia
33.713,03	32000,00	40000,00	8.000,00

Calcolo coefficiente

Limite finale fascia	Reddito complessivo	Importo differenza fascia	Coefficiente
40.000,00	33.713,03	8.000,00	0,7858

Altre detrazioni spettanti

Importo detrazione	Giorni periodo	Giorni spettanti	Quota raggugliata	Quota spettante	Totale quota detrazioni
785,80	365	31	66,74	66,74	66,74

Calcolo periodo

Giorni mese	Giorni periodo
31	365

Altri redditi

Reddito cedolare secca

Debito conguaglio

Rate versate al mese prec.	Rate versata mese	Rate residue

Poiché ai fini della corretta determinazione di:

- reddito complessivo
- reddito di lavoro dipendente

devono essere considerate:

- la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010
- la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 147/2015
- la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 209/2023.

Ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, pertanto **ne consegue che assumono rilevanza anche i redditi assimilati.**

Si noti in questo esempio un diverso importo di reddito tra “presunto” e “di riferimento”; questo accade poiché il dipendente preso ad esempio subisce una riduzione dell'imponibile fiscale in quanto rimpatriato. Tale esenzione però, non rileva (si somma), ai fini del reddito di riferimento per il calcolo dell'indennità esente. Diversamente i due importi coincidono.

Poiché in questo esempio il reddito si colloca sopra 32.000,00 il programma per attribuire la corretta ulteriore detrazione trova prima il coefficiente da applicare all'intero stabilito per legge (1.000,00), con lo scopo di ottenere l'effettivo importo spettante, il quale decresce per redditi che si collocano tra 32.000,00 e 40.000,00.

40.000,00 – 33.713,03=

6286,97 / 8000,00 = 0,7858 * 1.000,00 = **785,80**

785,80 /365 * 31 = **66,74 importo spettante mese**

In anagrafica dipendente, Folder 4 – Irpef è presente il combo box “Legge 207/2024 – Ult.detr. ” che permette di escludere l'applicazione di tale nuova misura, o di applicarla solo a conguaglio. Le varie opzioni sono visualizzabili aprendo il combo box. **“Si” è il default GisPaghe.**

The screenshot shows the '4 Irpef' tab in the software interface. The 'Legge 207/2024 - ult. detr.' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Si'. Other visible options include 'No' and 'Legge 207/2024 - Importo Esente'. The interface also shows various other settings for tax calculation and deductions.

Articolo 1, commi 7 e 9 – Rateizzazione ind.esente / ult.detrazione e definizione reddito complessivo

	NORMATIVA
	<p><i>“7. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.”.</i></p> <p><i>“9. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, nonché dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.”.</i></p>

	APPLICATIVO
	<p>In GIS Paghe verrà inserito il controllo, così come già avviene per il trattamento integrativo, che permette di rateizzare l’eventuale conguaglio a debito dell’indennità esente o dell’ulteriore detrazione quando superiore a 60 euro, in 10 rate, di cui la prima da calcolare nel cedolino del mese di conguaglio.</p> <p>Il calcolo delle rate in argomento verrà implementato in una delle prossime release</p>

Articolo 1, comma 10 – Oneri detraibili

	NORMATIVA
	<p><i>“10. Per il completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra le misure necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo ed del Consiglio, del 29 aprile 2024, dopo l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è inserito il seguente:</i></p> <p><i>« Art. 16-ter. – (Riordino delle detrazioni)</i></p>

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-tratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico ».”.



APPLICATIVO

In **GisPaghe** è stato adeguato il calcolo degli oneri detraibili, predisponendo nella tabella PARIRF, Folder 4 – Altri dati, i nuovi limiti di reddito e gli importi “Base” che il programma considera nel calcolo delle detrazioni oneri.

RELEASE02 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - IRPEF - SCAGLIONI

Schermo Stampate Funzioni

1 Scaglioni IRPEF | 2 Altre detrazioni | 3 Detrazioni familiari | **4 Altri dati** | 5 Limiti oneri detraibili | 6 Straord.\APremi\Mance

Anno di validita' 2025

Detrazioni oneri

% detrazione oneri % detrazione altri oneri (Tabella B)

Limiti importo Base L.207/25	<input type="text" value="75.000,00"/>	Importo Base	<input type="text" value="14.000,00"/>
	<input type="text" value="100.000,00"/>	Importo Base	<input type="text" value="8.000,00"/>

Coefficients nucleo familiare	No figli	1 figlio	2 figli	+2 o Dis.
	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="0,70"/>	<input type="text" value="0,85"/>	<input type="text" value="1,00"/>

Limite esente Limite riduzione

Tassazione T.F.R. e Rivalutazione

Detrazione imposta indennita' anzianita'	<input type="text" value="61,97"/>		
Detrazione imposta L.244/2007	Fino a reddito riferimento	Quota fissa	Quota variabile
	<input type="text" value="7.500,00"/>	<input type="text" value="70,00"/>	<input type="text" value=""/>
	<input type="text" value="28.000,00"/>	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>
	<input type="text" value="30.000,00"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="50,00"/>

Limite importo a tassazione separata, oltre tassazione ordinaria

Limiti reddito sportivi dilettanti

Esenzione fino a reddito Credito imposta settore pesca

Acconto addizionali comunali/regionali

Percentuale acconto addizionali Mese inizio trattenuta acconto

Non essendo stata prorogata la norma transitoria che prevedeva una franchigia di 260 euro per redditi superiori a 50.000 euro, la relativa informazione dalla suddetta tabella è stata eliminata.

Articolo 1, comma 11 – Detrazione familiari a carico



NORMATIVA

“11. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1:

1) alla lettera c),le parole da: «950euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio,compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati,e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.»;

2) alla lettera d),le parole da: «750euro» fino a: «lettera c).» sono sostituite dalle seguenti: «750 euro, da ripartire proquotatra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»;

b)dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero ».”.



APPLICATIVO

La detrazione pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni, viene concessa fino al compimento dei 30 anni, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata.

In **Gis Paghe** inserito il controllo dell’età massima utile al calcolo delle detrazioni figli a carico che ora è pari a 30 anni.

Il programma, dal mese di compimento del trentesimo anno di età (mese compreso) inibisce automaticamente il calcolo della relativa detrazione per figli a carico.

Contrariamente se nell’anagrafica famigliari è presente, per il figlio a carico,il check “Disabile”, il programma continua a calcolare la detrazione spettante, anche se il figlio ha superato il trentesimo anno di età.

1 Anagrafica	2 Familiari	3 Contributi	4 Irpef	5 Contratto 1	6 Contratto 2	7 Ratei	8 Differ. ratei	9 Altre trattenute	0 Altri dati	Enti	Orario
Grado	Cognome	Nome	Data nascita	ANF	DIS	Mesi per detraz.	Mesi per addiz.	% Detr.	Alf.		
F	PROVA	PICCOLO	01/11/1994			No detrazioni	Non a carico	100,0			PR

Grado di parentela	Figlio	Anno	2025
Cognome	PROVA		
Nome	PROVA		
Codice fiscale	PRVPC1945011608K		
Data di nascita	01/11/1994		
Codice comune	I608		
Comune di nascita	SENIGALLIA		
Provincia	AN		
Nazionalità	Italiana		
	<input type="checkbox"/> Stessa residenza richiedente		
Codice comune			
Comune di residenza			
Provincia			
Indirizzo			
	<input type="checkbox"/> Disabile		

Periodo a carico		Al	
Dal			
Mesi detrazioni			
Periodo a carico Dal		Al	
Mesi a carico			
Percentuale	<input type="checkbox"/> Sostituisce il coniuge		
	100,00		
	<input type="checkbox"/> Affidamento figli		
	<input type="checkbox"/> dipendente separato		
	<input type="checkbox"/> Spetta detraz. 4 figli		
	<input checked="" type="checkbox"/> Spetta detraz. figli da 21 anni		

Assegni familiari		
	<input type="checkbox"/> ANF	
	<input type="checkbox"/> Estero	
	<input type="checkbox"/> Studente/Apprendista	
Dal		Al

F6=Fiscalcolo spettanza

Articolo 1, commi 13, 390 e 391 – Esenzione Fringe benefit

NORMATIVA

“13. All’articolo 15, comma 1, letterae-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».”

“390. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei benefici ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

“391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

APPLICATIVO

In **Gis Paghe** mantenuto il limite di esenzione come per l'anno precedente.
Gli importi esenti delle retribuzioni in natura sono visualizzabili nella tabella "limite esenzione" delle tabelle generali.

		Italia	Esteri
TRASFERTE			
Trasferte		46,48	77,47
Trasferte ridotte 1/3		30,99	51,65
Trasferte ridotte 2/3		15,49	25,82
Rimborso spese non documentate		15,49	25,82
ALTRE INDENNITA'			
Indennita' sostitutiva vitto o mensa		5,29	
Buono pasto		5,29	
Indennita' sostitutiva vitto o mensa ridotti		4,00	
Buono pasto ridotto		4,00	
Buono pasto elettronici		8,00	
Altre			
LIMITI ANNUALI			
Retribuzioni in natura		1.000,00	
Retribuzioni in natura con figli a carico		2.000,00	
Premio sportivi dilettanti		300,00	
Esenzione straordinari autotrasporti			
Percentuale di esenzione			%

In **GisPaghe** è pertanto necessario inserire i famigliari nell'apposito Folder dell'anagrafica dipendente.

Per gestire le disposizioni in materia di Welfare, per il calcolo delle addizionali e per i figli maggiori di 21 l'anagrafica del famigliare deve essere inserita.

Per usufruire dell'esenzione pari a 2000,00 euro è necessario attivare il check "Retribuzioni in natura con figli a carico" presente nel Folder – 4 Irpef dell'anagrafica dipendente. L'attivazione del check evidenzia il seguente messaggio, qualora il programma dovesse verificare che il folder dei famigliari risulta non compilato:

Attenzione!
Attenzione nel folder famigliari non ci sono figli a carico!

Articolo 1, comma 161 – Rinuncia pensionamento anticipato

	<p>NORMATIVA</p> <p>“161. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 286 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accre-dito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensiona-mento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di con-tribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al-l’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo pe-riodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».</i></p>
---	---

	<p>APPLICATIVO</p> <p>In Gis Paghe per l’attuazione dell’esonero ivs per i rinunciatari al pensionamento anticipato si attende apposita circolare dell’Inps.</p>
---	---

Articolo 1, commi 169 e 170 – Gestione separata primo accredito contributivo dal 01/01/2025

	<p>NORMATIVA</p> <p>“169. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge8 agosto 1995, n.335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n.214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributivaprevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10 del testo unico delle</p>
---	--

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.”.

“170. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 169.”.



APPLICATIVO

In **GisPaghe** per l'attuazione della maggiorazione contributiva deducibile è necessario attendere un decreto Ministeriale attuativo, nonché l'apposita circolare Inps.

Articolo 1, commi 217 e 218 – Indennità congedi parentali 80%



NORMATIVA

“217. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;*
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione».”.*

“218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.”.



APPLICATIVO

In **GisPaghe** per l'attuazione dell'indennità per congedi parentali del terzo mese all'80% si attende apposita circolare dell'Inps.

La Legge ha pertanto reso strutturali le modifiche rispetto all'indennizzo all'80 per cento del congedo parentale per il secondo mese e ha **introdotto un ulteriore mese di congedo all'80 per cento**

In particolare, viene previsto che a decorrere dal 2025:

- i dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023 (**quindi dal 01/01/2024**) ed entro il **31/12/2024** avranno anche il secondo mese di congedo parentale all'80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese dalla L. 213/2023) entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento (e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età); quindi l'art. 1.c. 179 della L. 213/2023 è in sostanza assorbito dal c. 217

- i dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 (**quindi dal 01/01/2025**) avranno, oltre al primo, sia il secondo che il terzo mese di congedo parentale all'80% (anziché al 30%, già previsto per il terzo mese) entro il 6° anno di vita del bambino ovvero entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento (e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Articolo 1, commi 219 – Esonero contributivo mamme lavoratrici



NORMATIVA

“219. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, nell’ambito di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n.213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.”.



APPLICATIVO

In **GIS Paghe** per l’attuazione dell’indennità in argomento si attende apposita circolare dell’Inps.

A decorrere dal 2025 viene previsto un esonero parziale del contributo IVS c/dipendente a favore delle lavoratrici dipendenti. Sono escluse domestiche e autonome.

Presupposto per beneficiare dell’**esonero parziale** è avere un imponibile previdenziale **non superiore a 40.000** euro annui al verificarsi dei seguenti requisiti:

- Per gli anni 2025 e 2026 la lavoratrice deve essere madre di 2 o più figli, fino al mese di compimento 10° anno figlio più piccolo;
- A decorrere dal 2027 la lavoratrice deve essere madre di 3 o più figli, fino al mese di compimento 18° anno figlio più piccolo.

Il nuovo esonero non è riconosciuto, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato che beneficiano già dell'esonero per madri art. 1, c. 180, L.213/2023 (esonero IVS 100% madri di 3 o più figli fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile).

Di seguito riportiamo estremi della L. di bilancio 2024 e relativa circolare attuativa per la gestione dell'esonero per **la nascita dell'eventuale terzo figlio nel 2025**

Si mostra il seguente esempio, riportato nella **circolare 27 del 31.01.2024**, attuativa della **Legge 30 dicembre 2023, n. 213 articolo 1, commi da 180 a 182**).

Esempio:

*la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. **La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025**. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 (ELA2)*

Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024

In GisPaghe ELA2 presente in anagrafica dipendente per la dipendente con due figli, si blocca automaticamente, per previsione normativa (L213/23) a dicembre 2024.

Per i casi che ricadono nell'esempio suddetto, sarà a cura dell'utente inserire ELA3 (nel mese di nascita del terzo figlio), nella lente "Esonero madri 2024" presente nel Folder 3 – Contributi dell'anagrafica dipendente.

Si vedano note di release 24.01.2c00 del 23.02.2024

Articolo 1, comma 354 – Straordinari comparto Sanità



NORMATIVA

“354. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con **aliquota pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere **dall'anno 2025**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.”.**



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** tale tipologia di tassazione sarà attivata nei prossimi mesi.

Articolo 1, comma 385 – Imposta sostitutiva premi di produttività

	NORMATIVA
	<p><i>“385. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotta al 5 per cento.”.</i></p>

	APPLICATIVO
	<p>In Gis Paghe mantenuta la tassazione del 5% dell’anno precedente.</p>

Articolo 1, comma da 395 a 398 – Proroga Trattamento integrativo speciale

	NORMATIVA
	<p><i>“395. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo da 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, effettuate nei giorni festivi.”.</i></p>
	<p><i>“396. Le disposizioni di cui al comma 395 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.”.</i></p>
	<p><i>“397. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322.”.</i></p>
	<p><i>“398. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 del presente articolo mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.”.</i></p>

	APPLICATIVO
	<p>In Gis Paghe riattivata la voce di calcolo 180 - EROGAZ.TRAT.INT.SPEC.DL.48/23 fino al mese di Settembre 2025.</p>
	<p>Aggiornata anche la stampa dichiarazione STDISP con i nuovi riferimenti di legge che hanno prorogato tale Istituto. Si rimanda alle note di release della versione 23.04.0c00 del 20.07.2023 per istruzioni operative</p>

Si ricorda che va prima attivato il check seguente

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

Inquadramento

Codice inquadramento: Normale

Fine agevolazione Impatriati:

Aliquota marginale: Restituzione credito aliq. marginale

Più rapporti contemporanei: Automatico

Detassazione: Da azienda

Blocca conguaglio Conguaglio mensile

Sospensione irpef No imp.sostitut.mance

Attiva incentivo DL48 Bonus Natale

No imposta sostitutiva riv. TFR

No detrazione TFR L.244/2007

Le voci, nelle quali è già presente il codice 75 sono le seguenti:

- 160-LAVORO NOTTURNO FESTIVO
- 161-LAVORO NOTT.FESTIVO COMPENSAT.
- 162-LAVORO NOTT.FESTIVO(mag.+100%)
- 164-LAVORO NOTTURNO FESTIVO 30%

RELEASE00 - Paghe2024 - v.24.06.0c00 - GESTIONE ANAGRAFICA VOCI

Schermo Stampe Funzioni

Gruppo: GENERALE Codice: 160 Invariato

1 Parametri | 2 Parametri orari | 3 Codici | 4 Formule | 5 Formule orari | 6 Note | 7 Descrizioni in lingua

Descrizione voce: LAVORO NOTTURNO FESTIVO

Codice calcolo:

Ratei:

Figurativa a costo:

Calcolo Costi:

Irpef: 75 **Cumulo per incentivo straord./notturno turism**

Calcolo T.S.:

Assistenza fiscale:

CU oneri:

EMens:

Fondi previdenza:

Codice Ente:

Tipo voce ente:

Modello Dm10:

Codice statistico:

Gruppo prima nota:

Escludi dal calcolo netto/lordo

Escludi cessione V^ stipendio

Somma su min. INPS Min. dip.

Ulteriore imponibile irpef

No reddito presunto

No controllo gg. maturazione tfr

Competenze accessorie malattia

Escludi trattenuta sindacale netto

Rateo god. no solidarietà

Voce di retribuzione concordata

Welfare

Competenza: A richiesta

Escludi da modello DL-8688

Esposizione quadro B con sigla'M'

Identificato stampe:

Per tutti i raggruppamenti

Validita'

Da mese/anno: A mese/anno:

Genera su mensilita': Tutte

Abilita Qual./Tipo sogg./Tipo ass.:

Annulla dopo conferma: Nessuna selezione

Web studio: Voce valida su WebStudio

Validita' voce sopra 15gg:

Tipologia codice

Qualora l'utente volesse gestire tale trattamento integrativo rispetto ad altre voci di calcolo (ad esempio la voce di lavoro notturno, lavoro straordinario ovvero lavoro supplementare) dovrà inserire in tali voci il codice 75 nel campo "Irpef", come indicato nella schermata precedente.

Voce	Descrizione	Q.ta'	Magg.	Base	Competenze	Trattenute	Statistici
1	RETRIBUZIONE ORDINARIA (Autom)	24,00		67.76115	1.626,27		
81	FESTIVITA' GODUTE	2,00		67.76115	135,52		
50	ACCANTONAMENTO T.F.R. (Autom.)	26,00		67.76115			1.761,79
#	221 STRAORDINARIO GG.LAVORATIVO	12,00	+ 15,00	12.05987	144,72		
1310	RETRIBUZIONE TEORICA (E mens)	26,00		67.76115			1.761,79
180	EROGAZ.TRAT.INT.SPEC.DL.48/23				21,71		

La voce 180 rappresenta un compenso che si implementa direttamente sul NETTO e rappresenta il 15% delle voci che portano il codice 75.

Il 1702 è il codice tributo che il programma utilizza in compensazione tramite modello F24, per il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

La **Legge di Bilancio 2025** interviene in modo incisivo nella riforma della Decontribuzione Sud, andando a rivedere l'impianto agevolativo per le aziende del Mezzogiorno e distinguendo tra piccole medie aziende e grandi realtà. La nuova norma, come in precedenza, richiede l'autorizzazione dell'UE per divenire operativa e di seguito la pubblicazione della relativa circolare INPS attuativa.

La Decontribuzione SUD di cui al DL 178/2020-'22-'23 è scaduto il 31.12.2024.

In Gispaghe si è bloccato con l'elaborazione della mensilità di dicembre 2024.

Codice	Descrizione	Tipo	Sigla esonero	CA	%
43	Inc.IoLavoro Dd.Anpal 52/2020 Oltre De Min in cumu		ILAC		1
44	DL n. 104/2020 ar. 6 ass./trasf. tempo indet		IREC		1
45	DL n. 104/2020 ar. 7 assunzioni tempo determ.		IRST		1
46	Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.178/2020		ACAS		
47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23		DESU		

Tipo agevolazione	47	Incentivo occupazione svant.SUD DL.178/2020 22-23
Tipo contribuzione Inps		CA
Sigla esonero Uniemens	DESU	Agevolazione contributiva SUD art.1.c.da
Riduzione contributiva	30,00	Rid. contr. TD <input type="checkbox"/> Importo totale su dipendente <input type="checkbox"/> % su imp. sociale <input type="checkbox"/>
Tipologia dipendenti	Tutti	
Sigla credito Uniemens corrente	L565	Conguaglio esonero art.1, c.da 161 a 168
Sigla credito Uniemens arretrato	L571	Arr.conguaglio esonero art.1,c.da 161 a
Sigla Inail		
Periodo inizio agevolazione	07/2022	Periodo fine arretrati 07/2022
Periodo inizio recupero	07/2022	Periodo fine recupero 10/2022
Ultima data utile x avere esonero	31/12/2024	Data termine esonero
Tetto massimo annuo	9999999,99	Tetto dipe relativo a intero periodo <input type="checkbox"/>
Tetto massimo annuo TD		

Articolo 1, commi da 406 a 412 – Esonero contributivo occupazionale microimprese Mezzogiorno



NORMATIVA

“406. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contrattidi lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.”.

“407. Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.”.

“408. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 406 è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.”.

“409. L'esonero di cui al comma 406 non b) agli enti pubblici economici; si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.”.

“410. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 406 a 412 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

“411. L'esonero di cui al comma 406 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.”.

“412. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** per l'attuazione del nuovo esonero contributivo delle microimprese del Mezzogiorno si attende apposita circolare dell'Inps.

Articolo 1, commi da 413 a 420 – Esonero contributivo occupazionale Mezzogiorno

NORMATIVA

“413. *Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contrattidi lavoro domestico, che occupano lavoratoria tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.”.*

“414. *L'esonero di cui al comma 413 si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.”.*

“415. *L'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.”.*

“416. *Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto e modulato come segue:*

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.”.

“417. *L'esonero di cui al comma 413 non si applica:*

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d)agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
 e)alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
 f)alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 g)ai consorzi di bonifica;
 h)ai consorzi industriali;
 i)agli enti morali;
 l)agli enti ecclesiastici.”.

“**418.** Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 413 a 421 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.”.

“**419.** L'esonero di cui al comma 413 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.95.”.

“**420.** L'efficacia della disposizione di cui al comma 413 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.”.



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** per l'attuazione del nuovo esonero contributivo del Mezzogiorno si attende apposita approvazione europea nonché apposita circolare dell'Inps.



Il **Decreto Legge Coesione (DL n. 60/2024)** ha introdotto nuovi incentivi per la realizzazione di azioni volte anche a favorire l'occupazione delle categorie svantaggiate di lavoratori, soprattutto nel Mezzogiorno.

* Per la piena operatività delle misure è necessaria l'emanazione dei decreti attuativi del MLPS e l'autorizzazione UE

Bonus Giovani

- ✓ Esonero contributivo 100% contributi a carico datore di lavoro (max 500 euro al mese; 650 nella Zona Economica Speciale - ZES);
- ✓ per le assunzioni a tempo indeterminato di persone di età inferiore ai 35 anni mai occupate a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa;
- ✓ per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- ✓ l'esenzione ha una durata massima di 24 mesi.

Bonus ZES

- ✓ esenzione contributiva pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (max 650 euro al mese);
- ✓ per le imprese che, nel mese di assunzione, impiegano meno di 10 dipendenti;
- ✓ per assunzioni di persone di età superiore ai 35 anni disoccupati da 24 mesi;
- ✓ per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nella Zona Economica Speciale;
- ✓ per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- ✓ l'esenzione ha una durata massima di 24 mesi.

Bonus Donne

- ✓ Esenzione contributiva al 100% contributi a carico del datore di lavoro (max 650 euro al mese);
- ✓ per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate (di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito* (vedi slide successiva) negli ultimi 24 mesi; o da 6 mesi nelle ZES o impiegate in settori/professioni in cui ci sia disparità di genere);
- ✓ applicabile alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- ✓ l'esenzione ha una durata massima di 24 mesi.

Incentivo al lavoro nei settori strategici

- ✓ Esenzione contributiva pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (max 800 euro al mese) + 500 euro di contributo mensile per l'avvio dell'attività;
- ✓ per le persone di età inferiore ai 35 anni che avviano start-up nel settore digitale o ambientale e che assumono persone di età inferiore ai 35 anni disoccupate (senza alcuna specificazione di durata);
- ✓ esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
- ✓ l'incentivo dura al massimo 3 anni (36 mesi) e non oltre dicembre 2028.

Articolo 1, comma 520 – Nuovi limiti detassazione mance



NORMATIVA

“520. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
- b) al comma 62, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».



APPLICATIVO

In **Gis Paghe** adeguati i nuovi valori in tabella parametri irpef, folder 6 sezione “Mance”. Adeguata anche la stampa relativa alla dichiarazione che deve fornire il dipendente (STDMAN) con i nuovi riferimenti di legge e la nuova percentuale.

Si rimanda alle note di release della versione 23.04.0c00 del 20.07.2023 per istruzioni operative.

Si ricorda che per erogare l'importo relativo all'Istituto in trattazione, la voce da utilizzare è la 39 - EROGAZ.LIB. MANCE Dlgs 207/24

The screenshot displays a tax calculation window for the year 2025. The interface is divided into two main panels. The left panel shows input and summary data, while the right panel shows a detailed breakdown of the calculation. A red box highlights the 'Imposta straord. premi/mance' field, which is set to 15,00. This field is linked to the 'Mance' section on the left, which includes checkboxes for 'Non applicabile per limite reddito', 'Dichiarazione di non applicare', and 'Applica clausola di salvaguardia'. The 'Mance' value is derived from the 'Importo erogato' (300,00) and the 'Percentuale applicata' (5,00%).

Field	Value
Reddito anno presunto	1.741,10
Limite reddito anno	30,00 %
Limite reddito anno prec.	75.000,00
Importo mesi prec.	
Imposta mesi prec.	
Importo erogato	300,00
Di cui tassazione ord.	
Imponibile mese	300,00
Percentuale applicata	5,00 %
Imposta	15,00
Di cui sospesa	-
Tipo paga	Mensile: 168,00/26
Livello	4 % PT
Retribuzione	1.761,79
Competenze	1.761,79
Altre voci	300,00
Totale contributi	320,69
Adizionali	
Irpef netta	23,48
Imposta straord. premi/mance	15,00
Irpef su arret. A.P.	
Irpef su T.F.R.	
Altri contributi	
Altre trattenute	
Arrot. precedente	0,44
Arrot. attuale	0,82
Netto in busta	1.703,00


1067 è codice tributo per il versamento, mediante F24, dell'imposta sostitutiva del 5% sulle MANCE.

Esonero parità di genere 2024. Messaggio inps 4479/2024

Con la presente release è stata creata l'utility di GisPaghe UT012025.

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento **dell'1% dei contributi** previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere".

Eseguendo l'utility in argomento, Il programma permette di indicare l'azienda che può godere dell'esonero contributivo per la parità di genere, poiché ha ottenuto la "Certificazione pari opportunità" **entro il 31 dicembre 2024**.



- Modalità di compilazione dell'istanza

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- 2) **la retribuzione media mensile globale stimata** relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) **l'aliquota datoriale media stimata** relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) **la forza aziendale media stimata** relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
- 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.

Al riguardo, si precisa che la **retribuzione media mensile globale** deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La **retribuzione media mensile globale**, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all'azienda.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro.

Cod. fiscale	Posizione Inps	Retrib. media	Aliq. media	Forza Az. media	Retrib. media mensile globale	Periodo	4R	Tetto mens.	Data inizio	Data fine
01	09	2.141,27	24,35	27,58	59.056,22	01/2024 - 12/2026				

L'utility in trattazione deve essere eseguita nell'anno 2025. Il programma in automatico rileva l'anno 2024 consuntivato. L'utente nell'istanza dovrà indicare l'importo presente nella retribuzione totale, che rappresenta l'importo medio per il numero presente nella "Forza".

☰
>_

APPLICATIVO

Nell'esempio posto in essere relative alla precedente videata
 $2141,27 * 27,58 = 59.056,22$

☰
>_

APPLICATIVO

Il programma per calcolare l'importo della retribuzione media, considera gli importi relativi all'imponibile sociale (prelevato da gestione cedolino) di tutti i dipendenti di tutti i mesi del 2024 e divide il risultato per tutti i dipendenti prima, e per tutti i mesi poi.

Anche per quanto riguarda la Forza (prelevato da programma DM10D e l'aliquota (prelevato da cedolino) effettua sempre una media.

dall'Istituto e lo implementa nel mese opportuno. In questo esempio mese 3°, poiché la validità decorre da dicembre 2024 ed il corrente è febbraio 2025.

Quadro	Descrizione	Codice	Numero Dipendenti	Numero Giorni	Retribuzioni	Importo	Tipo Rett.
C	RELEASE02 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - PROGRESSIVI AZIENDA - RETTIFICHE DM10						
C	Arr. Cong. esonero con	D				332,51	Dm10
C	Cong. esonero contrib	D				189,25	Dm10

Così come la Gestione UniEmens:

Tipo	Numero	Cod.	Descrizione	N. dip.	Importo
Altre partite a credito	1	L238	Arr. es. ctr. parità di genere art.5 l.n.162/21		332,51
Altre partite a credito	2	L238	Cong. es. ctr. parità di genere art.5 l.n.162/21		189,25

Nei mesi successivi (per riprendere l'esempio, da marzo 2025 fino all'ultimo mese di validità della certificazione) il programma in automatico consolida gli importi a conguaglio e quindi l'UniEmens verrà gestito automaticamente. L'utente non dovrà più eseguire l'utility UT012025.

Esonero datori di lavoro agricolo: circolare INPS n.114 del 31.12.2024

Con la circolare n. 114 2024 in trattazione, l'Inps fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura agevolativa prevista dall'art. 2 del DL n. 63/2024 per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del DL n. 61/2023 (trattasi di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).

In particolare:

- la riduzione, valevole per il periodo di competenza dal **01/01/2024 al 31/12/2024**, è pari al 68% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, compresa la contribuzione dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- non sono oggetto di sgravio: la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria, il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, dello 0,30%, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
- i datori di lavoro interessati devono fare richiesta dell'attribuzione del codice autorizzazione "6V", che assume il nuovo significato di *"Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101"*;
- per la fruizione della riduzione contributiva i datori di lavoro devono esporre nei **flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025**, i lavoratori per i quali spetta la riduzione valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, **<InfoAggcausaliContrib>**: nell'elemento <CodiceCausale> il valore "ESAS", avente il significato di *"Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura"*.

I dati sopra esposti nell'Uniemens sono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L193**", avente il significato di **"Arretrati Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura"**.

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a dicembre 2024), **può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025**.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

Per quanto riguarda l'attribuzione dell'agevolazione ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola

L'agevolazione in argomento è attribuita d'ufficio dall'Istituto:

- con riferimento al I e al II trimestre 2024, l'agevolazione è esposta nell'estratto debitorio aziendale entro il 17 marzo 2025 al fine di consentire alle aziende di saldare il debito residuo;
- per quanto concerne il III e il IV trimestre 2024, il beneficio è invece calcolato in sede di tariffazione.

In **GisPaghe** per gestire l'esonero in trattazione, relativamente alle sole aziende per le quali è prevista la gestione PosContributiva è stato creato l'esonero **75 - Agev.lav.agric. art 2 DL 15.05.2024 n. 63**

Codice	Descrizione	Tipo	Sigla esonero	CA	%r
73	Inc.ass./trasf.ADI art.10,c1 e 2 DL.48/2023		EADI		1
74	Inc.ass./trasf.SFL art.10,c1 e 2 DL.48/2023		ESFL		1
75	Agev.lav.agric. art 2 DL 15.05.2024 n. 63		ESAS		

Tipo agevolazione: **75** Agev.lav.agric. art 2 DL 15.05.2024 n. 63
 Tipo contribuzione Inps: CA
 Sigla esonero Uniemens: **ESAS** Riduzione contributiva ex art2 DL 15.5.2
 Riduzione contributiva: **67.80** Rid. contr. TD: Importo totale su dipendente: % su imp. sociale:
 Tipologia dipendenti: Tutti
 Sigla credito Uniemens corrente:
 Sigla credito Uniemens arretrato: **L193** Arr Rid contributiva ex art 2, DL 15 mag
 Sigla Inail:
 Periodo inizio agevolazione: **01/2024** Periodo fine arretrati: **12/2024** Riduzione:
 Periodo inizio recupero: **01/2025** Periodo fine recupero: **04/2025** Durata: **12**
 Ultima data utile x avere esonero: **31/12/2024** Data termine esonero: **21/12/2024** Durata TD:
 Tetto massimo annuo: Tetto dipe relativo a intero periodo: Eta' max:
 Ex Scau Ex Inpdap Altri Dati

Nella riduzione contributiva si è inserita la percentuale già ridotta dello 0,30%.

Come di consueto il codice esonero deve essere inserito nell'apposito campo del Folder – Contributi del dipendente, nei dipendenti che sono oggetto di agevolazione.

Codice azienda: 1343
 Codice dipendente: 8
 Inquadramento: 1-Operaio
 Qualifica INPS - 1: Full time
 Qualifica INPS - 2: Part-time agevolato
 Tipo contratto: Normale
 Tipo agevolazione: Agricoltura
 Altre agevolazioni:
 Tipo lavoratore:
 Esonero madri 2024:
Esoneri contributivi Art.2 del DL 15.05.2024 n. 63 agev.lav in ag

Codice	Descrizione	Periodo inizio	Periodo fine
75	Art.2 del DL 15/05/2024 n. 63 agev.lav in ag	01/01/2025	31/12/2024

Esoneri contributivi Art.2 del DL 15.05/2024 n. 63 agev.lav in agriolto
 Codice esonero: **75**
 Data inizio esonero: **01/01/2024** Tetto max agevolazione:
 Data inizio cedolino: **01/01/2025** Forza arretrati Tetto max agevolaz. mese:
 Mensi/Giorni rapporti precedenti: Mesi formaz. apprendistato:
 Teorico rapporti precedenti: Redd cittadinanza 2° peri:
 Data fine esonero: **31/12/2024** Presenza Ente formazione:
 Perc. Part-time: Sospensione sgravio:
 Mensilità Uni-Emens: **14.000** % Part-time verticale:
 Qualifica professionale: **8.3.1.1.0.13** garzone agricolo

Per questo questo particolare esonero è necessario che l'utente compili il campo **inizio esonero** con la data 01.01.2024. In caso di dipendenti assunti successivamente

La **data inizio cedolino** corrisponde al mese sul quale l'utente intende calcolare l'esonero arretrato, in questo esempio si è ipotizzato gennaio 2025.

In automatico il programma imposta la **fine esonero** come **31.12.2024**

IMPLEMENTAZIONI

Gestione cedolino (GESCED – TK GIS29083)

Disattivato di default il check " Conguaglio Irpef - Attivato" nella elaborazione del cedolino delle mensilità aggiuntive.

Ovviamente in caso di azienda che elabora dicembre dopo il 12 gennaio, il programma esegue automaticamente, come sempre, il conguaglio nella 13esima mensilità.

Gestione struttura prima nota (GSPRIM – TK GIS26183)

Eliminati i codici primanota relativi alle deduzioni in sottrazione dal Gruppo 1 - Sottogruppi 928, 934 e 940 in quanto l'importo retribuito era già al netto.

Gestione tabella cassa edile (CAEDIL – TK GIS28829)

Nella tabella anagrafica cassa edile, Folder 8 – Retrib. Conv., i livelli che venivano riportati erano esclusivamente quelli del CCNL 900018.

Con la presente release, il Folder 8 in argomento ha subito una modifica, attraverso la quale è possibile indicare da una determinata decorrenza le retribuzioni per ciascun livello del contratto o dei contratti indicati in testata nel campo dedicato.

Posizionandosi, successivamente alla creazione, nel campo "data decorrenza" o nel campo "Settore contrattuale" e eseguendo di seguito il tasto funzione F2, è possibile verificare gli inserimenti effettuati.

RELEASE02 - Paghe2025 - v.25.00.0c00 - CASSA EDILE

Schermo Stampe Funzioni

2025

Codice cassa edile: **6001** AGRIGENTINA NO ANCE

1 Anagrafica | 2 Param. calcolo | 3 Codici | 4 Altri contributi | 5 Param. stampa | 6 Malattia | 7 Infortunio | 8 Retrib. conv.

Data decorrenza: **01/01/2025**

Settore contrattuale: **900018** EDILIZIA INDUSTRIA

Sottogruppo: **1**

Livello	Descrizione
1	LIVELLO 1
1IMP	IMP 1° LIV
2	LIVELLO 2
2A	LIVELLO 2
2IMP	IMP 2° LIV
3	LIVELLO 3
3D	LIVELLO 3 DIPLOMATI
3IMP	IMP 3° LIV
4	LIVELLO 4
4IMP	LIVELLO 4

Livello

Retribuzione convenzionale oraria

Retribuzione convenzionale oraria Apprendisti

Scegli elementi retribuzione aggiuntivi

Decoreenza	Contra	Sottog	Importo appr.
01/01/2025	900055	1	6,00000
01/01/2025	900018	1	

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione pratiche collocamento (GESPRO – TK GIS29095)

Nella lettera di trasformazione, nel campo assunzione effettuata ai sensi della L.68/99 (campo denominato "Assunzione obbligatoria"), veniva erroneamente indicato NO anche se nella gestione della pratica il campo è stato impostato come "SI". Il problema riguardava solo la stampa, il file telematico risultava corretto.

Stampa elaborazioni (STASCHE – TK GIS29119)

L'esecuzione di stasche con selezione di una mensilità aggiuntiva (es 13 12) al fine di stampare solo alcuni elaborati già stampati, faceva sì che il programma ignorasse la selezione e quindi ristampava tutti gli elaborati

CORSO 28 GENNAIO 2025

- Autoliquidazione
- Programmi del mese
 - Conguaglio Tardivo
 - Calcolo addizionale comunale acconto
 - Calcolo imposta sostitutiva
- Maxi Deduzione